SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Casabona e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Casabona (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casabona (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Casabona (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Troisi - viceprefetto;

dott. Giovanni Todini - viceprefetto aggiunto;

dott. Gaetano Ennio Aiello - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2334

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Casabona (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nello scorso mese di gennaio, a conclusione dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «Stige», è stata data esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 28 dicembre 2017 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, del vicesindaco dell'ente, ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso ex art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del codice penale nonché del reato di cui agli artt. 81, capoverso - 110 del codice penale ed all'art. 12-*quinquies*, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, aggravato ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 152.

L'ordinanza in questione è stata successivamente annullata in sede di riesame con provvedimento depositato il 4 agosto 2018. Tuttavia, a luglio 2018, il predetto amministratore locale è stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Catanzaro in relazione agli esiti della richiamata operazione di polizia giudiziaria.

Sulla scorta delle descritte, gravi vicende, il prefetto di Crotone, con decreto del 16 gennaio 2018, in seguito prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 26 luglio 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotone - ha inviato l'allegata relazione del 30 luglio 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento

degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.

Il Comune di Casabona - sito in un'area del crotonese nota per il rinvenimento di importanti reperti archeologici - è un piccolo centro di 2.664 abitanti con un'economia essenzialmente incentrata sulle attività del settore primario, in particolare sull'agricoltura e sull'allevamento di bestiame.

Dopo che negli anni '90 due consorterie rivali si sono contrapposte in una sanguinosa falda, in quel territorio, ad oggi, risulta predominante una famiglia malavitosa collegata alla criminalità organizzata cirotana e dotata di una forte capacità di intimidazione, pur se indebolita dall'arresto di due esponenti apicali - legati tra loro da stretti vincoli parentali - anch' essi destinatari della summenzionata misura cautelare.

In tale contesto, va evidenziata la sostanziale continuità che ha caratterizzato la conduzione dell'ente negli ultimi anni, atteso che il primo cittadino, uscito vittorioso dalle consultazioni amministrative del 2014, ha rivestito la medesima carica nella precedente consiliatura del 2009.

In sede ispettiva è poi emerso che il vicesindaco - candidatosi alla carica di consigliere comunale nella lista dell'organo di vertice ,del comune - è risultato eletto con il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati di quella lista ed annovera ripetuti rapporti di frequentazione con pregiudicati locali e con soggetti controindicati, tra cui, segnatamente, alcuni affiliati alla predetta famiglia malavitosa.

Al riguardo, assume valore emblematico la vicenda relativa ad un esercizio pubblico, oggetto, ad agosto 2015, di un provvedimento di sospensione della licenza adottato dalla questura di Crotone ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In relazione a tale vicenda, gli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine hanno messo in luce il ruolo svolto dall'amministratore locale in argomento quale gestore di fatto dell'esercizio pubblico interessato dal provvedimento di sospensione, evidenziando altresì i quotidiani contatti tra lo stesso e taluni membri del sodalizio territorialmente egemone.

Nel settore dei contratti pubblici, è stato riscontrato il frequente ricorso al sistema dell'affidamento diretto anche a vantaggio di imprese controindicate.

Più nel dettaglio, la commissione di indagine segnala le anomalie rilevate con riferimento ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza di una strada comunale, avviata ad aprile 2014 con determina del sindaco responsabile *pro tempore* del settore tecnico.

In proposito, è stato acclarato che una prima aggiudicazione - disposta in favore dell'unica ditta, su cinque invitate dall'ente, che aveva presentato un'offerta - è stata revocata in autotutela dall'amministrazione comunale a seguito dell'opposizione di uno dei conduttori dei fondi oggetto degli interventi di messa in sicurezza, in base alla motivazione secondo cui nel quadro economico del progetto dei lavori non era stata inserita l'indennità di occupazione temporanea di suolo.

Il prefetto evidenzia che il menzionato conduttore annovera stretti vincoli familiari con un soggetto ritenuto vicino ad una consorteria `ndranghetista, a sua volta stretto parente dei citati esponenti apicali della famiglia malavitosa localmente dominante, tratti in arresto in esecuzione del provvedimento cautelare da cui è scaturito l'accesso.

Successivamente - all'esito di una seconda procedura negoziata avviata con determina di maggio 2014, a seguito della revoca in autotutela della prima aggiudicazione - i lavori in questione sono stati affidati ad un'impresa individuale sulla scorta di un notevole ribasso sull'importo a base d'asta, peraltro quasi interamente recuperato dall'impresa aggiudicataria per il tramite di una maggiorazione del corrispettivo finale dovuta all'esecuzione di una variante approvata in corso d'opera.

Al riguardo, le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere che il titolare dell'impresa *de qua* è quello stesso soggetto vicino ad una consorteria `ndranghetista di cui prima si è fatta menzione.

La predetta impresa è risultata altresì affidataria, a giugno 2014, di lavori di ripristino delle strade interpoderali, anche in questo caso sulla base di un consistente ribasso sull'importo a base d'asta poi interamente recuperato per effetto del maggiore corrispettivo pagato dall'ente a seguito dell'approvazione di una variante in corso d'opera.

Altra vicenda emblematica della permeabilità dell'ente alle ingerenze ed ai condizionamenti di ambienti criminali è quella relativa alla gestione del piano comunale di investimenti produttivi, in relazione alla quale il prefetto segnala le risultanze di un accesso ispettivo effettuato, a maggio 2017, dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Crotone, da cui è emerso che l'impresa in parola ha di fatto avuto la materiale disponibilità di due lotti assegnati ad una ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese a luglio 2013 ed il cui titolare è uno dei due esponenti della famiglia malavitosa radicata nel territorio tratti in arresto nello scorso mese di gennaio.

Sempre con riferimento alla gestione del piano di investimenti produttivi, la commissione di indagine sottolinea le anomalie riscontrate nella procedura avviata ad aprile 2014 a seguito della pubblicazione di un apposito avviso, in esito alla quale - con atto del responsabile dell'ufficio tecnico nonché organo di vertice dell'ente, approvato dal consiglio comunale con deliberazione di maggio 2015 - tre lotti inseriti nel piano in argomento sono stati assegnati ad un'impresa, il cui amministratore unico è l'altro dei due esponenti apicali della famiglia malavitosa di cui più volte si è detto. In proposito, viene stigmatizzata la sostanziale inerzia dell'amministrazione comunale che - a fronte dell'omesso pagamento, da parte dell'impresa assegnataria, del corrispettivo dovuto - si è limitata ad adottare, a gennaio 2016, un atto di diffida e messa in mora senza poi porre in essere alcuna conseguente, concreta iniziativa per rientrare in possesso dei lotti.

Peraltro, con atto a firma del sindaco in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e dell'allora responsabile del procedimento, ad ottobre 2013 la medesima impresa aveva beneficiato della «voltura» di una concessione avente ad oggetto gli stessi lotti, precedentemente rilasciata in favore di una società riconducibile alla menzionata famiglia malavitosa e cancellata dal registro delle imprese a dicembre 2012.

Il prefetto rimarca l'illegittimità della descritta operazione, atteso che - su indicazione dell'organo straordinario di liquidazione nominato a seguito della deliberazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente - la richiamata concessione, a novembre 2011, era stata dichiarata decaduta dal consiglio comunale per l'acclarata inerzia della società assegnataria dei lotti.

Anche in questo caso, inoltre, sia l'impresa beneficiaria della «voltura» sia la società originariamente titolare della concessione hanno omesso di versare i prescritti oneri di occupazione e non risulta stipulata alcuna convenzione tra le stesse e l'amministrazione comunale.

Nel settore tributario, gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno infine fatto emergere le posizioni debitorie sia di alcuni amministratori e dipendenti dell'ente sia di taluni elementi della più volte citata famiglia malavitosa.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Casabona, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale si rende ne essario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Prot. n. 257/2018/Segr. Sic./R

30 luglio 2018

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno

- Gabinetto- Uff. V Affari Territoriali
  (per il tramite della Segreteria Speciale)
- Dipartimento Affari Interni e Territoriali
  (Segr. Sic)

Roma

Oggetto: Comune di Casabona (KR) – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto n. 17102/128/97(11)-Uff. V – Affari Territoriali del 12 gennaio 2018 il Ministro dell'Interno ha delegato lo scrivente Prefetto ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Casabona (KR).

Con atto n.2018/f.176/Area 1 del successivo 16 gennaio 2018 è stata, conseguentemente, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per lo svolgimento di mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza di elementi riconducibili ad infiltrazioni o un condizionamento della vita amministrativa dell'Ente da parte della criminalità organizzata.

L'iniziativa ha avuto impulso dal provvedimento del G.I.P. di Catanzaro emesso il 28.12.2017, pervenuto a quest'ufficio il 9 gennaio 2018, con il quale, nel contesto della c.d "Operazione Stige", il OMISSIS è stato tratto in arresto in esecuzione dell'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod.21 DDA - n.2600/15 RGGIP e n.171/17 RMC. Il ruolo di OMISSIS assume particolare importanza nella gestione dell'Amministrazione Comunale: OMISSIS, è stato eletto nella OMISSIS OMISSIS OMISSIS, risultata vincitrice della competizione elettorale per l'elezione del Sindaco di Casabona del OMISSIS. Nella circostanza ha ottenuto OMISSIS preferenze, risultando il consigliere OMISSIS nella competizione elettorale e rivelandosi, ovviamente, determinante per la

rielezione del OMISSIS. La Commissione (**Relazione pag. 24**) non ha omesso di rilevare che il numero di voti ricevuti dall'interessato OMISSIS.

Nel rinviare per i dettagli alla relazione della Commissione (**Relazione pagg. 24 -26**) si ritiene opportuno rappresentare che i capi di imputazione erano individuati ai sensi dei seguenti reati:

- *art. 416-bis commi 1,2,3,4,5 e 6 c.p. perché, quale semplice appartenente, avrebbe messo a disposizione le imprese* "OMISSIS e OMISSIS", *fittiziamente gestite da membri della propria famiglia, per le esigenze della cosca, e nella sua qualità di* OMISSIS *Comune di Casabona, avrebbe agevolato l'aggiudicazione di rilevanti appalti pubblici a imprenditori contigui alla cosca 'ndranghetista;*

- *art. 81,110 12 quinquies, primo comma legge 356/92, con l'aggravante dell'art. 7 del D.L. 152/91 ....perché, in concorso, e con più azioni esecutive di una medesima disegno criminoso, poneva in essere una serie di operazioni societarie e/o commerciali volte ad attribuire fittiziamente ad altri la titolarità e/o disponibilità di quote societarie, denaro, beni e altre utilità, di fatto riconducibili a* OMISSIS *e sé medesimo, indiziati di appartenere all'associazione di tipo mafioso di matrice 'ndranghetistica e/o comunque sodali dell'associazione di 'ndrangheta di cui al locale cirotano, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, nonché in materia di sequestro e confisca di proventi riconducibili ad associazioni di tipo mafioso, con costituzione di società aventi denominazione sociale* "OMISSIS ";

Lo scrivente Prefetto ha ritenuto necessario svolgere un'attenta verifica sull'azione amministrativa dell'Ente comunale, per cui si è dato corso alla procedura di accesso agli atti amministrativi del Comune di Casabona ai sensi dell'art. 143 del d.lvo 267/2000.

La Commissione si è insediata in data 17 gennaio 2018, e dopo aver chiesto proroga di tre mesi per approfondimenti istruttori, ha depositato la relazione il 13 luglio u.s.

Il 30 gennaio 2018 il Tribunale di Catanzaro, II sez. Penale ha annullato la citata ordinanza del G.I.P. limitatamente al capo d'imputazione di cui all'art.416 bis del Codice Penale, ed allo stato OMISSIS non risulta sottoposto a regime di restrizione della libertà personale.

Cenni sul comune di Casabona

La Commissione, dopo aver ricordato i presupposti normativi della nomina, ed esaminata giurisprudenza recente e rappresentativa dei poteri e limiti dell'attività ispettiva, ha concentrato la propria attenzione su atti posti in essere dalla data della presa di possesso delle funzioni istituzionali da parte dell'attuale compagine amministrativa (25 maggio 2014), acquisendo copiosa documentazione e svolgendo audizione del Sindaco, anche nella qualità rivestita di capo dell'Ufficio Tecnico Comunale (**Relazione pag. 8**).

Successivamente ha proceduto ad illustrare importanti aspetti storico-archeologici, nonché geografici del comune di Casabona, che pare aver assunto il nome dal latino *caseus*, ossia l'attività casearia di produzione di formaggio. Conta 2664 abitanti, ed ha un'economia fondata sul settore primario, agricolo e di allevamento del bestiame.

L'amministrazione comunale

Il Comune di Casabona è retto da un'Amministrazione di formazione civica di orientamento politico di centro-sinistra, il cui Sindaco è Natale Carvello, confermato nella carica per il suo secondo mandato consecutivo, a seguito delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014.

Il Consiglio Comunale, eletto in tale data è composto da 10 membri. Nel rinviare, circa la sua composizione, i rimpasti amministrativi, e la Giunta, alla **Relazione (pagg. 21-23)**, si deve segnalare che il Sindaco, **CARVELLO** Natale è anche Responsabile dei Settori Tecnico ed Amministrativo *ex* art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L.

Particolare attenzione richiede la posizione del già citato OMISSIS coinvolto negli OMISSIS relativi alla "Operazione Stige". Dalla Relazione emergono, a suo carico, anche alcuni precedenti e pendenze penali per OMISSIS -, nonché un notevole numero di frequentazioni controindicate - la Commissione ne cita 25 (**Relazione pagg. 27 – 31**) - con pregiudicati o

persone ritenute socialmente pericolose a far data dal 1999 a tutto il 2017. Fra queste, a titolo esemplificativo, si segnala in data OMISSIS la sua presenza a bordo di vettura in compagnia di OMISSIS gravato da precedenti penali e quella in data OMISSIS in compagnia di OMISSIS, ritenuto affiliato all' ex "OMISSIS". Innumerevoli sono i controlli con esponenti della famiglia OMISSIS, molti dei quali allo stato detenuti, senza che intercorra, con gli stessi, alcun vincolo di parentela, come specificato dalla Commissione (**Relazione pag. 31**).

Si ritiene opportuno precisare, ad integrazione di quanto esposto, che nell'agosto del 2015, a seguito di richiesta formale del locale Comando Arma, è stato emesso dalla Questura di Crotone un provvedimento di sospensione di attività commerciale, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., nei confronti del OMISSIS di Casabona, per le continue ed acclarate frequentazioni di pregiudicati all'interno della citata attività commerciale; proprio in relazione alla documentazione allegata alla proposta di sospensione del OMISSIS, si evincono contatti e frequentazioni quotidiane del OMISSIS con tutti i componenti della famiglia OMISSIS. OMISSIS era intestato a tale OMISSIS autorizzato alla attività di pubblico esercizio e somministrazione di alimenti e bevande. Di fatto, tanto nella richiesta del locale Comando Arma, quanto nella documentazione allegata alla Relazione, emerge in maniera chiara che l'effettivo gestore del locale fosse proprio OMISSIS. Tale assunto non è stato smentito, ne' risulta oggetto di qualche precisazione durante il procedimento amministrativo dell'atto tanto da parte del OMISSIS quanto del OMISSIS stesso.

Situazione ordine pubblico e il ruolo della famiglia OMISSIS

Dalla Relazione emerge la sanguinosa faida che negli anni '90 ha interessato il territorio di Casabona per il conflitto fra le famiglie OMISSIS ed OMISSIS che "*hanno determinato nella cittadinanza un fortissimo senso di omertà tale da cambiare l'atteggiamento di fiducia nei confronti delle istituzioni e da rafforzare la sensazione di paura e di "sottomissione" nei confronti degli esponenti locali della criminalità organizzata*" (**Relazione pag. 35**).

Il territorio ha subito un apparente periodo di tranquillità al termine dell'operazione - a cura della D.D.A di Catanzaro - denominata "LAMPO", con l'emissione di nove ordinanze di custodie cautelari a carico dei presunti mandanti ed esecutori di vari omicidi succedutisi. Dopo un'ulteriore recrudescenza della faida all'inizio del secolo attuale, ultimamente non si non si sono verificati episodi particolarmente allarmanti dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza o che comunque possano aver destato preoccupazioni nell'opinione pubblica.

Oggi nel territorio di Casabona è operante il sodalizio mafioso retto dalla OMISSIS con particolare riferimento ai figli **OMISSIS e OMISSIS**

La citata famiglia è subordinata alla cosca cirotana "OMISSIS, ed a sancire tale affiliazione si rileva che il OMISSIS è stato OMISSIS dal noto pregiudicato cirotano OMISSIS, arrestato anch'egli nell'ambito dell'operazione "Stige" [1].

Capostipite risulta OMISSIS imprenditore, titolare dell'omonima ditta operante nel settore OMISSIS, positivo in B.D. SDI, ritenuto vicino alla locale consorteria di 'Ndrangheta denominata "OMISSIS", nonché cognato di OMISSIS (la moglie di OMISSIS, OMISSIS, è sorella di "OMISSIS", moglie di OMISSIS, a sua volta esponente di vertice del medesimo "clan" **deceduto,** unitamente ad altri, a seguito di attentato di stampo mafioso in data OMISSIS). A suo carico risultano precedenti per lesioni personali e minacce (anno 1973) e relativa condanna a 2 mesi di reclusione; inosservanza alle disposizioni della custodia giudiziaria (anno 1987); esercizio di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale (anno 2004); calunnia (anno 2005); produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e ricettazione (anno 2008). Si rinvia alla **Relazione (pagg. 38 -39)** per approfondimenti e frequentazioni controindicate, in particolare con esponenti dell'ex clan "OMISSIS".

---

1 L'equilibrio tuttora esistente, come emerge a **pagina 37 della Relazione,** si basa sul fatto che nel territorio casabonese non vi sono rivali alla famiglia OMISSIS, ragione per cui è maggiore nel paese la capacità delinquenziale e di intimidazione della stessa.

Primo figlio di OMISSIS è OMISSIS, attualmente **detenuto** in esecuzione all'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod.21 DDA – n.2600/15 RGGIP e n.171/17 RMC, emessa in data 28/12/2017 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro, eseguita in data 09/01/2018 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "STIGE"[2] . OMISSIS viene attualmente ritenuto esponente di vertice della "cosca OMISSIS" di Cirò, con ruolo di soggetto attivo e referente della medesima cosca per tutto quanto concerne l'area del Comune di Casabona unitamente al fratello OMISSIS.

OMISSIS, figlio di OMISSIS e fratello di OMISSIS, è attualmente detenuto in esecuzione all'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod.21 DDA – n.2600/15 RGGIP e n.171/17 RMC, emessa in data 28/12/2017 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro, eseguita in data 09/01/2018 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "STIGE" vanta numerosissimi capi di imputazione, tutti

[2] si riportano gli stralci dei relativi capi d'imputazione: **...delitto di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.**:

"...........OMISSIS *mantiene i contatti fra i sodali sedenti in Stoccarda e quelli calabresi, corroborando le attività di reimpiego di capitali in territorio estero e contribuendo all'imposizione dei prodotti cirotani.*

.........Tutte le persone sopra indicate appartengono, con i ruoli parimenti sopra indicati, a una associazione per delinquere di stampo 'ndraghetistico, armata, denominata "OMISSIS", *già riconosciuta esistente, dalla Sentenza numero 20/00 R.G. e 17/01 RS della Suprema Corte di Cassazione del 25/03/03 e dalla Sentenza numero 472/10 RS irrevocabile il 29/01/2012.*

.......Sodalizio operante nel territorio ricompreso fra i comuni di: Ciro' marina, Ciro' Superiore, Cariati, Torretta di Crucoli, Strongoli, Casabona, con diramazioni in Germania nel territorio dell'Assia e in Stoccarda, con, ulteriori, importanti influenze nei restanti Comuni della provincia di Crotone e nei Comuni del litorale jonico della provincia di Cosenza anche per il tramite di accordi con le famiglie: OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS *ove, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, ha acquisito il controllo e lo sfruttamento delle risorse economiche.*

Associazione finalizzata al compimento di delitti contro il patrimonio e contro la persona; con la totale e preventiva accettazione, da parte degli associati, della necessità di compiere azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna o esterna.

Commettendo il fatto mediante la dotazione e la disponibilità di armi comuni e da guerra; attraverso il reclutamento e la iniziazione ai riti di ammissione all'associazione 'ndranghetistica, con attribuzioni di gradi e osservanza di rituali, prevedendo accordi precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese criminose; infine, mediante la partecipazione di ciascun associato - attraverso un'articolata distribuzione di compiti e funzioni, nonché la sostanziale fungibilità fra i vari membri - al compimento di una serie di azioni delittuose come estorsioni generalizzate nel territorio."

minuziosamente riportati in **Relazione alle pagg 41 - 46** . Anch'egli ritenuto responsabile e referente sul territorio di Casabona della cosca OMISSIS, ha numerosi precedenti e frequentazioni controindicate (**Relazione pagg. 47 – 49**).

OMISSIS, il quale, oltre a vantare vari precedenti di polizia per lesioni, minacce, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, risulta destinatario di Avviso Orale emesso dal Questore di Crotone nel OMISSIS. Non marginale il fatto che risulta aver avuto, quale OMISSIS, il pluripregiudicato OMISSIS, esponente di spicco della cosca OMISSIS, attualmente detenuto a seguito di O.C.C. emessa nell'ambito dell'operazione "Stige" .

Della Famiglia di OMISSIS fanno parte, con ruoli minori, anche gli altri OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS, per i quali si fa espresso rinvio alla **Relazione (pagg. 49 – 53)**. Nota d'interesse è rappresentata dalla circostanza che OMISSIS è coniugata con OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, capo dell'omonima cosca egemone nel territorio di OMISSIS ed attualmente detenuto ai sensi dell'art. 416-bis codice penale

Attività di gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'ente

L'attività contrattuale del Comune di Casabona risulta, anche in considerazione delle dimensioni demografiche e socio-economiche che lo connotano, modesta sotto il profilo numerico, ma anche poco differenziata.

I servizi di maggiore rilievo che vengono appaltati all'esterno sono, alla stregua dei Comuni con le stesse dimensioni, il servizio di refezione scolastica e la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Molto numerosi sono gli affidamenti di lavori per la manutenzione delle strade comunali, dato strettamente collegato alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio.

Nell'esame dell'attività contrattuale, la Commissione ha inteso verificare, preliminarmente, eventuali procedure di affidamento che vedessero come controparte contrattuale dell'Ente locale quelle imprese espressamente menzionate negli atti relativi all'operazione Stige, le imprese OMISSIS e OMISSIS non rinvenendo alcuna situazione degna di attenzione.

In un secondo momento, ha effettuato una ricognizione degli affidamenti di lavori, rinvenendo un frequente ricorso all'istituto dell'affidamento diretto nei confronti di numerose ditte tra cui anche quelle riconducibili alla famiglia OMISSIS.

Tale circostanza, unitamente ad un esposto anonimo pervenuto durante le fasi iniziali dell'accesso, ha fornito elementi per una attività di indagine diretta a verificare eventuali anomalie in alcune rilevanti procedure di appalto che hanno visto aggiudicataria l'impresa di OMISSIS.

Sono stati altresì verificati i principali rapporti in essere fra l'Ente locale e la famiglia OMISSIS coinvolta nell'operazione "Stige", con particolare riferimento alle concessioni dei lotti ubicati in zona P.I.P. ove insiste il sistema produttivo dell'impresa dei OMISSIS.

Infine si è analizzata la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo all'attività di riscossione dei tributi, rilevando una diffusa situazione di disordine contributivo.

Per quel che riguarda i lavori pubblici, si segnala in particolare il procedimento relativo alla **messa in sicurezza via della Sila - zona case popolari.** La procedura è stata negoziata, senza pubblicazione di bando, per l'urgenza di dovere concludere l'intervento nel più breve tempo possibile, al fine di rispettare i tempi assegnati dalla Regione Calabria, all'atto di assegnazione del contributo. Al di là della procedura tecnico-procedimentale, per la quale si rinvia alle precise ricostruzioni della Commissione (**Relazione pagg. 56 -61**), ciò che rileva è che alla fine emerge un palese *favor* nei confronti dell'impresa individuale OMISSIS.[3] Infatti, come rileva la Commissione:

- L'Amministrazione comunale ha avviato dei lavori di messa in sicurezza di terreni, almeno in parte di proprietà e nella disponibilità della famiglia OMISSIS;

[3] Per completezza espositiva di rappresenta che nel 2004 l' ditta" OMISSIS di OMISSIS era stata colpita dall'interdittiva, alla luce dei rapporti intercorsi e del ruolo del suddetto nel clan "OMISSIS". Nel 2014 è stata rilasciata comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, in quanto lo stesso non risultava aver riportato condanne per i reati che erano tassativamente indicati nella norma. Come noto, a seguito dell'intervenuta modifica normativa del codice antimafia e dell'introduzione dell'art. 89 bis, nel caso di richiesta di comunicazione oggi è possibile, in presenza dei presupposti di infiltrazione mafiosa, rilasciare l'interdittiva in luogo della richiesta comunicazione: quanto sopra fa ritenere che allo stato attuale anche in caso di richiesta di comunicazione per la ditta in questione, verrebbe comminata l'interdittiva.

- Una prima procedura di gara è stata revocata, in autotutela, in seguito all'intervento di OMISSIS che ha lamentato una mancata, preventiva, informazione;
- A tale prima procedura di gara aveva partecipato un unico concorrente, altra impresa, precisamente la OMISSIS che, pur invitata anche alla seconda gara distanza di pochi giorni dalla presentazione della prima offerta, non ha inteso ripresentare una propria offerta, pur essendo invariato l'importo del quadro economico;
- La motivazione del provvedimento di revoca appare debole ed arbitraria in considerazione del fatto che la previsione dell'indennità di occupazione a favore del conduttore del fondo (OMISSIS) ben poteva essere prevista nel nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione, che come era prevedibile, ha comportato un congruo ribasso. A margine di ciò va evidenziato che l'importo previsto per l'indennità di occupazione è assolutamente esiguo, pari a Euro 269,08;
- Appare strano che il progettista, un OMISSIS incaricato dal Comune, pur avendo effettuato i preliminari rilievi di competenza, abbia dovuto far ricorso ad una perizia di variante a seguito di impreviste e sopravvenute situazioni geologiche;
- tale aggiudicazione è avvenuta in forza di un ribasso offerto in sede di gara del 20,50%, ma per il tramite dell'approvazione di una variante in corso d'opera, ottiene un corrispettivo finale maggiorato di € 22.134,18, pari al 19,247% dell'importo di contratto.

Non meno peculiare, per la sua inquietante somiglianza, si rileva la procedura per **l'affidamento lavori di ripristino strade interpoderali.** Come premessa si deve informare che il Comune di Casabona aderì, nel 2009, a progetto di Partenariato Istituzionale, quale soggetto promotore, per la costituzione del Progetto Integrato Area Rurale denominato "Presila Crotonese", che individuò nel medesimo Comune di Casabona il Soggetto Capofila. La proceduta tecnico-amministrativa è compiutamente descritta in **Relazione (pagg. 61-64)**. Dopo l'approvazione del progetto definitivo con delibera di G.M. del OMISSIS, nella determina a contrarre n. OMISSIS del OMISSIS si diede atto che il criterio di selezione del contraente sarebbe stato quello del maggior ribasso rispetto alla base d'asta, e che si sarebbe proceduto all'individuazione delle ditte da invitare

tra gli operatori economici iscritti all'albo della Stazione appaltante. Invitate nove imprese, entro il termine previsto per la presentazione delle domande è pervenuto un unico plico depositato dall'impresa OMISSIS, poi aggiudicataria dell'appalto in forza di un ribasso del 18,64%, per un importo di aggiudicazione di euro 104.597, 97.

In seguito all'avvio dei lavori, il Direttore dei lavori, ha rappresentato la necessità di apportare al progetto esecutivo approvato alcune variazioni utili ed indispensabili per risolvere aspetti tecnici tendenti al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della consegna dei lavori. L'approvazione della perizia di variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di ripristino delle strade interpoderali ha comportato per l'Ente locale il pagamento nei confronti dell'aggiudicatario OMISSIS di un maggior importo, di € 20.919,59, pari al 20,00% dell'importo di contratto.

Di fatto, anche in occasione di tale affidamento, l'impresa individuale di OMISSIS si è aggiudicato la gara in forza di un ribasso offerto in sede di gara del 18,64%, ma per il tramite dell'approvazione di una variante in corso d'opera, ha ottenuto un corrispettivo finale maggiorato di € 20.919,59, pari al 20,00% dell'importo di contratto.

Tale prassi di disporre in corso d'opera delle varianti che vanno a compensare il ribasso dell'importo a base d'asta è alquanto diffusa.[4] Nei casi descritti, come rilevato dalla Commissione, "*in entrambe le gare appaltate all'impresa individuale di* OMISSIS, *nell'arco di pochi mesi ed a*

---

[4] L'istruttoria del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante si pone quindi come il perno del sistema di regolamentazione delle modifiche contrattuali statuito dal Codice dei contratti pubblici, in derivazione dalla legge quadro sui lavori pubblici l. 109/94 (cd. legge Merloni).

Nondimeno, dall'esame dei casi concreti è stato riscontrato che spesso la relazione del OMISSIS, trasmessa all'ANAC ai sensi dell'art. 37 del d.l. 90/2014, è carente rispetto ai contenuti previsti dalla norma, in quanto la classificazione della variante nelle diverse casistiche di cui all'art. 132 è espressa con proposizioni meramente assertive e non è adeguatamente dimostrata con riferimento a circostanze di fatto, né sono chiariti i motivi per cui dette circostanze non fossero prevedibili al momento della progettazione. In questo senso, un'istruttoria incompleta o superficiale da parte del OMISSIS si traduce direttamente in un difetto di trasparenza dell'attività amministrativa, in quanto non sono ripercorribili le motivazioni della stazione appaltante nell'approvazione della variante. Inoltre, al di là dei profili di completezza o meno dell'istruttoria, emerge frequentemente un difetto di coerenza delle motivazioni addotte dal OMISSIS a giustificazione della variante: spesso la variante è impropriamente motivata con la sopravvenienza di circostanze imprevedibili, mentre a ben vedere le cause riferite non sembrano possedere i richiesti di imprevedibilità e di oggettività.

In taluni casi, l'improprio riferimento ad asserite "circostanze imprevedibili" serve a nascondere carenze progettuali, che, ove formalmente accertate, configurerebbero la categoria dell'errore di progettazione ex art. 132, comma 1, lett. e) del Codice, con le relative conseguenze a carico del progettista.

cavallo delle elezioni amministrative, l'Ente locale ha fatto ricorso all'approvazione di varianti in corso d'opera, con la conseguenza che l'appaltatore ha recuperato, di fatto, il ribasso d'asta" **(Relazione pag. 65)**. Non risulta inconferente, al riguardo, citare l'A.N.A.C, che ha focalizzato la propria attenzione sulla prassi-abuso delle perizie di variante tese a concedere all'impresa il recupero del ribasso. [5]

Altrettanto peculiare si appalesa la **gestione dei Piani di Investimenti Produttivi (P.I.P.),** introdotti dalla legge 865/71. Nel 1990 il Comune di Casabona ha adottato il proprio Piano Investimenti Produttivi (P.I.P.) al fine di agevolare la realizzazione di aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi. Nel 1994, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tipo per la concessione in proprietà o in diritto di superficie dei lotti del comparto P.I.P, mentre con la delibera n.22/1992 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione. Nel 2006 il Comune ha assegnato in concessione definitiva all'impresa OMISSIS di OMISSIS OMISSIS distinti nel Piano di lottizzazione del P.I.P, contrassegnati dai numeri OMISSIS per la realizzazione di un impianto per la produzione di OMISSIS. In realtà la forma societaria corretta della "OMISSIS" è quella della s.a.s., la società in accomandita semplice (si rinvia alla **Relazione a pag. 68** per la composizione della compagine sociale, che vede i OMISSIS ed il OMISSIS del OMISSIS quali soci accomandanti). L'importo dovuto per l'acquisto degli stessi lotti, è pari ad € 31.285,20, da versare in un'unica soluzione.

Il versamento non risulta essere mai stato effettuato, né risulta essere stata sottoscritta alcuna convenzione. Dall'esame della visura storica, l'azienda in questione risulta avere cessato le proprie attività nei primi mesi del 2012 e cancellata dal Registro delle Imprese OMISSIS.

Nel frattempo, con delibera del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010, il Comune di Casabona ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, e da conseguente ricognizione del patrimonio dell'Ente svolta dal Commissario Liquidatore è emerso che numerosi lotti P.I.P. assegnati ai vari richiedenti, fra i quali i tre assegnati alla OMISSIS, erano suscettibili di revoca a

---

[5] In particolare, si sottolinea come *"le procedure di affidamento finiscono per selezionare non l'operatore economico più efficiente ed affidabile ma quello meglio informato o con maggiore capacità di influenza sulle scelte della SA"* (comunicato dell'A.N.A.C. del 24.11.2014)

causa dell'inerzia degli assegnatari. Conseguentemente il Consiglio Comunale *pro tempore* aveva dichiarato la decadenza dalle assegnazioni, con conseguente riassegnazione dei lotti al patrimonio disponibile dell'Ente.

Di fatto, però, in data OMISSIS, il rappresentante legale della OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, ha presentato, unitamente al OMISSIS, amministratore unico della OMISSIS – società distinta dalla OMISSIS di OMISSIS - una "richiesta di variazione dell'intestazione dell'assegnazione dei lotti P.I.P, nn. OMISSIS *"dall'originario nominativo* OMISSIS *di* OMISSIS *con la nuova ditta neo-costituita sotto la denominazione* OMISSIS .... *"*[6] **(Relazione – pag. 71)**.

Ciò, peraltro, avveniva a circa due anni dalla dichiarata decadenza. Per quanto i richiedenti non avessero più alcun diritto sui beni in argomento in forza della succitata decadenza e per quanto non potesse sussistere alcuna continuità aziendale fra le suddette imprese, l'Ufficio Tecnico del Comune di Casabona, con atto a firma del OMISSIS e del OMISSIS **ha acconsentito tempestivamente alla "voltura" dell'intestazione delle assegnazioni dei lotti** OMISSIS**, con un atto datato** OMISSIS**, che non fa alcun riferimento alla decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2011, né tiene conto che alcun onere di occupazione risulta versato** (Si rinvia, per il testo integrale del provvedimento, alla **Relazione a pag. 72)**.

Non meno peculiare si prospetta la successiva e collegata vicenda della riassegnazione dei medesimi lotti alla Famiglia OMISSIS: una volta pubblicato il relativo avviso, nel quale erano ricompresi i tre lotti già assegnati e poi volturati alla "OMISSIS" sono pervenute tre richieste da parte di altrettante ditte fra le quali la citata "OMISSIS". La richiesta non risulta, però, avanzata dall'amm.re unico e legale rappresentante della società, OMISSIS, ma dal di lui OMISSIS. Il progetto della OMISSIS è stato puntualmente approvato ed i lotti, conseguentemente, riassegnati alla società, per un importo di 47.256,15 euro, da corrispondere prima della sottoscrizione della

---

6 Peraltro appare necessario rimarcare che, da un punto civilistico, non si possa parlare di subentro (leggasi trasformazione) dell'azienda in quanto l'art. 2498 del Codice Civile ha cura di precisare come la trasformazione consista in una modificazione dell'atto costitutivo e non nell'estinzione della società preesistente con creazione di un nuovo soggetto giuridico, come è successo nel caso di specie.

L'originaria OMISSIS di OMISSIS, società di persone e la OMISSIS, società di capitali costituiscono, infatti, due distinte persone giuridiche, tanto da avere acquisito un diverso codice fiscale ed una diversa partita iva.

convenzione. La Commissione (**Relazione pag. 74**) da' atto che dopo formale diffida ad adempiere, pena revoca dell'assegnazione per tacita rinuncia, alcun provvedimento formale risulta assunto a carico dell'impresa. Il Sindaco, in audizione, ha confermato che, in relazione ai suddetti lotti, il Comune non ha avviato alcuna concreta attività per rientrare nella disponibilità dei medesimi. Diverso l'esito, invece, relativamente alle altre due imprese risultate assegnatarie dei lotti e parimente diffidate: la "OMISSIS di OMISSIS" ha stipulato la convenzione, previo versamento di complessivi € 28.157,75; la "OMISSIS di OMISSIS", pur avendo la disponibilità del lotto, ha provveduto a versare soltanto una rata dell'importo pattuito.

Ulteriore procedimento di interesse è rappresentato da ennesima impresa gestita da un esponente della famiglia OMISSIS, **l'impresa individuale** "OMISSIS", figlio di OMISSIS, operativa dal 2003.

Nello stesso anno, a seguito del pagamento in un'unica soluzione delle somme richieste dall'Ente locale, è risultata assegnataria di altre due aree P.I.P., lotti nn. OMISSIS, per le quali ha ottenuto concessione edilizia per l'edificazione di un stabilimento di OMISSIS e per l'edificazione di un immobile su n. 2 piani da adibire a casa del custode. La convenzione è stata integrata con ulteriore concessione di terreno edificabile originariamente non previsto, regolarmente pagato.

Sui terreni assegnati, la suddetta impresa ha realizzato le opere previste.

Dal testo dell'atto di concessione si evincono una serie di prescrizioni, quali il divieto subaffitto o cessione a terzi del lotto assegnato, nonché decadenza dalla concessione in caso di realizzazione di opere con diversa destinazione d'uso rispetto a quello prospettato nella richiesta (**Relazione pag. 75**)

L'impresa è stata dichiarata fallita nel OMISSIS, con chiusura della procedura concorsuale nel OMISSIS, in assenza di domande di ammissione al passivo. Nel OMISSIS, l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese per cessazione di ogni attività.

In base a tanto il presupposto soggettivo per la prosecuzione dell'occupazione dei lotti nn. OMISSIS da parte del OMISSIS avrebbe dovuto venire meno. Ciò nondimeno la Commissione (**Relazione pag.76**) ritiene verosimile che i lotti nn. OMISSIS e OMISSIS e l'impianto di lavorazione degli OMISSIS abbiano continuato ad essere occupati ed utilizzati dalla famiglia

OMISSIS. Tale ipotesi è suffragata, in particolare, dal verbale redatto in data 29 maggio 2017 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone che ha effettuato accesso ispettivo all'impianto per la produzione di OMISSIS gestito dall'impresa OMISSIS allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale.

Ebbene, all'atto dell'accesso, veniva individuato, tra gli altri, OMISSIS, in qualità di lavoratore, laddove invece lo stesso risultava formalmente licenziato il OMISSIS

. In conclusione, l'impresa individuale di OMISSIS, riporta la Commissione, "*continua, all'attualità, ad usufruire dei lotti assegnati originariamente all'impresa individuale del* OMISSIS, *impresa questa dichiarata fallita nel 2008 e cancellata dal Registro delle Imprese dal 2013*" **(Relazione pag. 76-77)**, circostanza confermata anche dal Sindaco che, in corso di audizione, ha OMISSIS.

Di fatto, l'impianto produttivo del OMISSIS **e, dunque, "il cuore produttivo" dell'impresa** OMISSIS OMISSIS, **affidataria di numerosi e costanti incarichi fiduciari da parte dell'Amministrazione comunale, insiste su un'area per la quale l'impresa di** OMISSIS **non risulta avere alcun titolo di possesso.**

Il Sindaco, sentito in ordine alla conoscenza di tale circostanza ha riferito che, a seguito della consultazione degli atti in merito all'assegnazione originaria, *"si è in presenza di un passaggio anomalo di disponibilità dei lotti dall'impresa* OMISSIS *in quanto non esiste nessuna delibera consiliare di trasferimento dei lotti in argomento".*

Per mera completezza di informazione si rappresenta che la Commissione ha ritenuto richiamare l'attenzione anche relativamente alla **gestione tributaria** dell'Ente. Richiamando lo stato di dissesto finanziario, dichiarato nel 2010, ha esaminato in particolare la situazione debitoria degli amministratori. E' risultato che il OMISSIS ed il OMISSIS risultano debitori rispettivamente per euro 2.111,00 ed euro 3.899,00.

La Commissione d'Accesso ha, inoltre, rilevato, e trasmesso in allegato, rilevanti posizioni debitorie sia a carico delle imprese della famiglia OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS), sia a carico

degli amministratori delle suddette società.

In generale emerge il mancato pagamento regolare da parte di alcuni amministratori e di alcuni dipendenti comunali delle annualità, a partire dal 2012, di IMU e TARI: le mancate riscossioni, per un Comune che nel 2010 ha dovuto dichiarare il dissesto, hanno un evidente carattere di rilevanza.

In modo analogo, si è riscontrato che OMISSIS, **titolare dell'omonima impresa individuale, pur ricevendo numerosi e continuativi affidamenti dall'Ente locale nel periodo 2012-2017, ha una situazione debitoria pari ad euro 4.803,00 e tanto più significativa risulta la mancata riscossione da parte dell'Ente dei tributi comunali dovuti dalla medesima famiglia** OMISSIS.

Conclusioni

Dalla Relazione della Commissione, alla quale si rimanda per ogni elemento di dettaglio, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento del Comune di Casabona da parte della famiglia OMISSIS in relazione in particolare per i stretti rapporti tra quest'ultima ed il OMISSIS, arrestato nel corso dell'operazione "Stige".

Significativa, al riguardo, risulta che dalla "*concorde pluralità di atti giudiziari e investigativi acquisiti anche dalle Forze dell'Ordine, è stata evidenziata la presenza radicata e diffusa nel territorio del Comune di Casabona del clan* OMISSIS, *come acclarato nella più volte citata operazione "Stige"* **(Relazione pag. 81)**.

Le pedisseque sanzioni non irrogate alla medesima famiglia OMISSIS; la situazione di indubbio *favor* riservatale nella vicenda delle assegnazioni dei lotti dell'area P.I.P.; le anomale procedure di gara che hanno visto aggiudicataria sempre una società riconducibile ad esponenti della famiglia; l'altrettanto anomala mancata partecipazione alle rinnovate procedure di gara di altre imprese - quali la "OMISSIS." nell'ambito della gara di messa in sicurezza via della Sila-zona case popolari di cui si è trattato in precedenza alle pagg. 8 e 9 della presente - costituiscono elementi indiziari che denotano la capacità intimidatoria dei OMISSIS. Il potere esercitato nei confronti dell'Ente determina un "*vulnus all'imparzialità dell'Amministrazione provocandone*

l'inerzia nell'esercizio dell'azione amministrativa laddove siano in gioco gli interessi degli stessi" (Relazione pag. 85).

Alla luce degli elementi acquisiti, e richiamando la ratio della normativa, che è non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritengono, alla luce delle chiari evidenze risultanti dalla relazione della Commissione, che nel comune di Casabona insistano una pluralità di situazioni patologiche connesse all'interferenza della famiglia OMISSIS che di fatto è pienamente intrinseca alla casa comunale per il tramite del OMISSIS che ne tutela gli interessi, nonché pienamente inserita nel contesto 'ndranghetista, controllando il territorio comunale di Casabona.

I rilevanti punti di crisi, nell'indebolire i presidi della legalità della vita politico- amministrativa del Comune, danno indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento dell'Ente, tali da compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento dell'Amministrazione.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Casabona è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuto presso questa Prefettura in data 26 luglio 2018, alla presenza del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

Si è convenuto, in quella Sede, che sussistano elementi rilevanti ed univoci di **condizionamento mafioso**, con conseguente realizzazione dell'ipotesi normativa del "**condizionamento**" dell'Ente da parte della criminalità organizzata, non solo alla luce di quanto puntualmente emerso dalla Relazione della Commissione, ma anche di quanto rappresentato dal Procuratore distrettuale, che ha sottolineato non soltanto il ruolo di potere del OMISSIS nel contesto amministrativo comunale, ma il legame affaristico dello stesso con la compagine familiare OMISSIS. Questi ultimi sono portatori di interessi propri sul Comune, ed interlocutori con le cosche territorialmente vicine. Da una delle intercettazioni, citata dal Procuratore Distrettuale, emerge che il OMISSIS, rivolgendosi all'interlocutore, lo minacciava al fine di vedersi corrispondere una somma di danaro inerente a pregressi rapporti di debito/credito, profferendo le seguenti espressioni: "*Cominciati a preparare...vedi quello che ti devi mettere....che mi devi dare*

tutti i soldi.... non sono **OMISSIS *...I SOLDI DI* OMISSIS *SONO I MIEI....ti ammazzo, bastardo*".**
La conversazione, più di ogni altro elemento esemplifica non solo il ruolo di ingerenza della famiglia OMISSIS, ma, di conseguenza, il potere indirettamente esercitato dagli stessi nel contesto dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto la scrivente ritiene sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento di scioglimento del comune di Casabona, ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/00, modificato dall'art. 2 comma 30 della legge 94/2009.

Si allegano la Relazione della Commissione d'indagine in formato cartaceo, e su compact disc copia elettronica della medesima Relazione della Commissione d'indagine e della presente.

Il Prefetto (Di Stani)

18A07367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2018.

Nomina del commissario straordinario per la gestione del Comune di Bompensiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Bompensiere (Caltanissetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto dr.ssa Elisa Vaccaro e dal funzionario economico finanziario dr. Liborio Nasca;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Aldo Lombardo, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Decreta:

Il dottor Ernesto Bianca - viceprefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere (Caltanissetta) in sostituzione del dottor Aldo Lombardo.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2332

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, il consiglio comunale di Bompensiere (Caltanissetta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr. Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto dr.ssa Elisa Vaccaro e dal funzionario economico finanziario dr. Liborio Nasca.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Aldo Lombardo, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Ernesto Bianca quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere (Caltanissetta), in sostituzione del dottor Aldo Lombardo.

Roma, 16 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A07368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Crucoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Crucoli (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Crucoli, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crucoli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Crucoli (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Aldo Lombardo - viceprefetto a riposo;

dr. Salvatore Tedesco - viceprefetto aggiunto a riposo;

dr. Francesco Giacobbe - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2333

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Crucoli (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con ordinanza del 28 dicembre 2017 il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha disposto l'applicazione di misure coercitive nei confronti di due amministratori comunali entrambi inquisiti per il reato di cui agli articoli 110 c.p., 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306/1992 e 7 del decreto-legge n. 152/1991.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Crotone, con decreto del 18 gennaio 2018, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Crotone, sentito nella seduta del 26 luglio 2018 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità

organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Crucoli, di ridotte dimensioni demografiche è collocato sulla fascia ionica ed insiste in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali che controllano sia le economie private, attraverso il meccanismo delle estorsioni, che quelle pubbliche insinuandosi, direttamente o tramite prestanome, nel sistema degli affidamenti.

La relazione della commissione d'indagine pone il rilievo che in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2014 nelle immediate vicinanze del seggio sostavano, oltre ai due candidati sindaco anche alcuni elementi di spicco della locale consorteria che, come riportato in rapporti informativi, svolgevano un ruolo attivo di ricerca del consenso, circostanze che inducevano i rappresentanti delle forze dell'ordine a disciplinare gli accessi ai plessi elettorali.

L'indagine ispettiva ha rilevato una sostanziale continuità amministrativa - atteso che buona parte degli amministratori eletti nel 2014 ha fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature - riscontrando forti legami tra taluni amministratori, alcuni dei quali gravati da pregiudizi di natura penale e di polizia, ed esponenti di ambienti controindicati.

L'organo ispettivo, avvalendosi delle risultanze giudiziarie evidenzia il ruolo svolto dai menzionati amministratori destinatari dell'ordinanza cautelare nell'assetto amministrativo di una società - avente ad oggetto la ricerca, progettazione e commercializzazione di materiale plastico - della quale ciascuno dei due detiene una quota pari al 5%. A tale riguardo viene posto in rilievo come la 'ndrangheta, per il tramite della fedele collaborazione dei due amministratori, consapevoli ed acquiescenti della presenza di soci occulti nella gestione della società, intendesse controllare il lucroso settore della plastica attraverso l'affermazione di un regime di monopolio compulsando tutte le imprese preposte alla raccolta dei rifiuti nella zona.

La relazione del prefetto si sofferma sulla figura di un altro amministratore comunale titolare, in forza di decreto sindacale, di funzioni gestionali in materia di urbanistica, ambiente, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, evidenziando l'incisivo ruolo svolto dallo stesso all'interno della sopra menzionata società - della quale è legale rappresentante la figlia - e l'esistenza di interessi economici tra il citato amministratore ed un imprenditore suo affine operante nel ciclo dei rifiuti plastici e destinatario della menzionata ordinanza cautelare.

Elementi univoci che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità sono inoltre emersi dall'analisi delle procedure di affidamento dei lavori e servizi pubblici, dalle verifiche sugli atti di gestione dei beni del patrimonio comunale nonché dall'esame delle concessioni demaniali.

La relazione del prefetto rileva che nel sistema degli appalti di lavori e forniture si è riscontrato che numerosi affidamenti di lavori, assegnati in favore di società formalmente aggiudicatarie, sono stati di fatto eseguiti da imprese destinatarie di interdittive antimafia o comunque riconducibili ad ambienti criminali. Peraltro, relativamente a lavori o forniture al di sotto della soglia, che impone l'obbligo di acquisire la certificazione antimafia, è emerso che sono state disposte aggiudicazioni in favore di imprese destinatarie di interdittiva.

Emblematica è la vicenda dei lavori di riqualificazione di un tratto del lungomare affidati, all'esito di una gara pubblica, in relazione ai quali è stata riscontrata, sin dalle fasi di allestimento del cantiere, la presenza di maestranze e mezzi di proprietà non dell'azienda aggiudicataria ma di due imprese di costruzione locali, una delle quali è risultata positiva ai controlli antimafia e l'altra è riconducibile agli stessi titolari di altra impresa interessata da provvedimento interdittivo del prefetto di Cosenza del febbraio 2016.

Anche la verifica dei relativi mandati di pagamento ha posto in rilievo la pervicacia dell'ente ad operare in violazione dei principi di legalità e la sussistenza di cointeressenze tra amministratori locali ed esponenti della criminalità organizzata. I mandati di pagamento sono stati emessi infatti non in favore delle due citate ditte sub appaltatrici ma in favore di altra azienda comunque riconducibile allo stesso nucleo familiare del titolare della ditta che ha eseguito le opere in sub appalto nonché a beneficio di un'altra società riferibile ad un amministratore comunale che, in quanto titolare di competenze gestionali su delega del sindaco, ha sottoscritto le determine relative all'appalto in questione.

Le indagini ispettive hanno inoltre evidenziato che l'azienda riconducibile al citato amministratore comunale, che opera nel settore delle forniture di materiale da costruzione, ha ottenuto dall'ente, sulla base di un consolidato meccanismo di gestione della spesa pubblica, numerose commesse per la fornitura di materiali da costruzione e di facile consumo i cui importi sono stati liquidati, nella maggior parte dei casi, con determine a firma del sindaco e di un altro amministratore comunale, responsabile della gestione di alcuni settori dell'ente.

Fonti tecniche di prova documentano altresì che il menzionato amministratore era presente, unitamente ad altri esponenti della locale cosca criminale, ai festeggiamenti organizzati in un'abitazione privata per una persona riconducibile anch'essa ad ambienti criminali e considerata finanziatrice di progetti criminosi.

La relazione del prefetto effettua inoltre una compiuta analisi di diverse procedure di assegnazione di lavori aggiudicati a ditte riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata, tutte connotate da assenza dei dovuti controlli.

È in tal senso emblematico che l'amministrazione comunale, negli anni 2015-2016, ha disposto numerosi affidamenti di lavori in favore di quella ditta destinataria del provvedimento interdittivo del prefetto di Cosenza il cui nucleo familiare è proprietario della società che, senza alcuna autorizzazione, ha effettuato in subappalto le menzionate opere di riqualificazione di un tratto del lungomare. Le indagini ispettive hanno peraltro evidenziato che l'ente ha disposto i citati affidamenti nonostante alcuni beni immobili, riconducibili al suddetto nucleo familiare, siano stati oggetto di confisca da parte dell'autorità giudiziaria ed assegnati al comune per essere destinati a finalità sociali.

Ulteriori aspetti che delineano uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento e legalità emergono anche dall'esame dell'autorizzazione al sub ingresso in una concessione demaniale, rilasciata da uno dei menzionati amministratori destinatari della citata misura cautelare, in favore di persona - coniuge di un noto esponente della locale famiglia di 'nrangheta, anch'egli destinatario di provvedimento restrittivo nell'ambito della predetta indagine giudiziaria - interessata da procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche conclusosi con decreto di archiviazione per prescrizione.

È evidente come il rilascio di concessioni comunali, in violazione dei principi della legalità e con benefici diretti o indiretti per le locali consorterie, assume anche un valore altamente simbolico in quella realtà territoriale, traducendosi, inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al cospetto della collettività.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Crucoli volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Crucoli (Crotone), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Prot. n. 258/2018/Segr. Sic./R 30 luglio 2018

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno

- Gabinetto- Uff. V Affari Territoriali (per il tramite della Segreteria Speciale)
- Dipartimento Affari Interni e Territoriali (Segr. Sic)

Roma

Oggetto: Comune di Crucoli (KR) – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto n. 17102/128/97(12)-Uff. V – Affari Territoriali del 16 gennaio 2018 il Ministro dell'Interno ha delegato lo scrivente Prefetto ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del comune di Crucoli (KR).

Con atto n.2018/f.203/Area 1 del successivo 18 gennaio 2018 è stata, conseguentemente, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per lo svolgimento di mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza di elementi integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento o alla infiltrazione della criminalità organizzata.

L'iniziativa ha avuto impulso dal provvedimento giudiziario di applicazione di misure coercitive ex art. 292 c.p.p. emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 28 dicembre 2017 (O.C.C., ex art. 292 c.p.p., n.3382/15RGNR/2600 RGGIP/171/2017) nei confronti dei OMISSIS, **OMISSIS** (già destinatario degli arresti domiciliari e attualmente destinatario del provvedimento dell'obbligo di dimora) e OMISSIS (già destinatario della misura cautelare in carcere e attualmente in obbligo di dimora), entrambi inquisiti per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 *quinquies* D.L. 306/1992 e 7 D.L. 152/1991.

In particolare l'ordinanza, nel ripercorrere i tratti del disegno criminoso, inserisce i predetti OMISSIS nell'assetto della società **OMISSIS** con sede a **OMISSIS**. Si tratta di impresa avente ad

oggetto sociale **OMISSIS** "*in tal modo provocando e mistificando l'ingerenza nella gestione amministrativa e commerciale della società dei soci occulti* **OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS** e **OMISSIS** (plenipotenziari della locale di Cirò) *al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la consorteria di ndrangheta denominata locale di Cirò...*". Le restanti quote fanno capo rispettivamente nella misura del 70% alla società **OMISSIS** e nella misura del 20% a **OMISSIS,** amministratore della **OMISSIS** e nipote di tale **OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS.**

Nel corpo dell'ordinanza citata sono riportate intercettazioni dalle quali emerge come la ndrangheta cirotana, per il tramite di OMISSIS e OMISSIS, intendesse controllare il lucroso settore della plastica, attraverso l'affermazione di un regime di monopolio, compulsando tutte le imprese preposte alla raccolta di rifiuti nella zona.

Secondo quanto riportato nell'Ordinanza Stige, tale disegno criminoso prevede la fedele collaborazione dei due **OMISSIS**. In tal senso **OMISSIS** vanta uno storico legame con l'appartenente alla **cosca OMISSIS** per l'essere stato dipendente di altra impresa, denominata OMISSIS facente capo sempre al predetto OMISSIS e di lì a poco dipendente della "OMISSIS", parimenti ricondotta all'OMISSIS, prima di diventare socio della "OMISSIS"[1].

In ragione della gravità degli elementi indiziari riportati nel corpo dell'ordinanza di custodia cautelare che ha messo in luce una condizione di piena consapevolezza e di acquiescenza, tanto da parte del OMISSIS, quanto da parte dell'OMISSIS, dell'esistenza dei soci occulti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nella gestione della società della quale detengono le quote e tenuto conto della condotta dei OMISSIS, pienamente a disposizione della cosca cirotana, lo

[1] Una sequela di intercettazioni, trascritte in ordinanza, depone per il totale assoggettamento del OMISSIS alle decisioni di OMISSIS e OMISSIS, come nella circostanza in cui accede alla richiesta di assunzione del OMISSIS di OMISSIS, tale OMISSIS ovvero allorquando, rispondendo al OMISSIS in relazione ad una somma di denaro consegnata a titolo di acconto ad OMISSIS, da destinarsi non già all'acquisto di materiale, che indicherebbe *ex* se l'asservimento dell'impresa agli interessi criminali, ma funzionale ad altro, dimostra l'appartenenza alle dinamiche della cosca.

scrivente Prefetto ha ritenuto necessario svolgere un'attenta verifica sull'azione amministrativa dell'Ente comunale, per cui si è dato corso alla procedura di accesso agli atti amministrativi del Comune di Crucoli ai sensi dell'art. 143 del d.lvo 267/2000.

La Commissione si è insediata presso il Comune di Crucoli in data 19 gennaio 2018, e dopo aver chiesto proroga di tre mesi per approfondimenti istruttori, ha depositato la relazione il 13 luglio 2018.

PREMESSA E CENNI SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Preliminarmente la Commissione ha esaminato vari aspetti geografici e socio-economici del comune di Crucoli, (dal latino *ocriculum* , ossia "piccolo monte"), che conta 3055 abitanti, ed è attualmente conosciuto per il centro storico, quale località balneare e per la rinomata eno-gastronomia.

Successivamente la Commissione ha rilevato la capillare infiltrazione delle cosche 'ndranghetiste di maggior peso nel sistema degli appalti. I clan, infatti, si mostrano capaci di reinvestire i proventi delle attività illecite colonizzando il tessuto economico legale.

I recenti riscontri investigativi approdati nel procedimento "**STIGE**", con gli oltre 120 indagati, hanno fatto emergere che una tale capacità di penetrazione si fonda sul controllo effettivo delle amministrazioni locali - anche mediante il sistema corruttivo - che a sua volta consente la gestione delle attività urbanistiche, commerciali ed imprenditoriali.

Al riguardo, la Commissione ha osservato come sia la Procura Nazionale Antimafia che la Corte d'Appello di Catanzaro, nelle rispettive relazioni annuali 2018, abbiano sottolineato l'elevata capacità organizzativa della malavita locale, che rivolge attenzioni nei settori tradizionali del traffico di stupefacenti, controllando sia attività economiche private, attraverso il meccanismo delle estorsioni, che attività pubbliche insinuandosi nel sistema degli affidamenti, direttamente o tramite prestanome. Eventuali ostacoli vengono spesso rimossi a mezzo attentati ed intimidazioni a rappresentanti delle istituzioni e degli Enti locali (**Relazione pagg.10-11**).

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'attuale compagine amministrativa è stata eletta nel maggio 2014. Si registra un successivo rimpasto di giunta avutosi dopo la revoca dell'incarico di vicesindaco e le sue conseguenti dimissioni da consigliere di maggioranza.

Prima di esaminare i profili individuali degli amministratori, si ritiene mettere in risalto, secondo quanto riferito dalla Commissione d'accesso, la peculiarità di eventi verificatisi durante il voto, in particolare, presso un seggio, il cui elettorato risultava particolarmente diviso nell'attribuzione delle preferenze tra le due liste contendenti, come emerge da successiva relazione di servizio della Questura.

La Commissione ha chiarito che la lista 1 aveva candidato Sindaco Michelangelo GRECO e la lista nr. 2, candidato Sindaco **Domenico VULCANO**, ex Vice Sindaco uscente. Nelle immediate adiacenze del seggio, come precisato da personale della locale Squadra Mobile e dal Vice Comandante della polizia municipale di Crucoli, sostavano i due candidati a Sindaco, vari candidati a consigliere comunale, ed anche alcuni elementi di spicco della consorteria criminale **(Relazione pag.11)**. Una nota della Questura, citata in relazione, circostanzia le modalità dell'afflusso degli elettori.

L'intera vicenda evidenzia indebite interferenze proprio durante l'espressione del voto e a ridosso dei seggi: specifica importanza assume, infatti, sempre nella dinamica riepilogata dalle Forze di Polizia, la presenza, durante il voto, di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, della OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS raggiunto da misura cautelare coercitiva nell'inchiesta "STIGE" della DDA di Catanzaro.

Secondo la Commissione d'accesso, la frenetica attività dei rappresentanti della locale criminalità si spiega soltanto nel senso di un deliberato sostegno alla "OMISSIS" tanto in fase pre-elettorale, con tentativi di condizionare l'esercizio del voto, spinti finanche ai seggi, tanto successivamente allo spoglio, nel partecipe sostegno ai festeggiamenti per la coalizione vincente, sempre oggetto di segnalazione delle Forze dell'Ordine.

GLI AMMINISTRATORI

Si delinea di seguito un quadro informativo avuto riguardo a ciascuno degli amministratori attualmente in carica con riferimento al profilo soggettivo di ciascuno, al regime delle parentele, affinità e specifiche frequentazioni:

OMISSIS...
OMISSIS....
OMISSIS....
OMISSIS....
OMISSIS....
OMISSIS....

I SETTORI DI INTERESSE

A causa delle frequenti e gravi anomalie riscontrate, il sistema degli appalti di lavori e forniture è stato particolarmente approfondito dalla Commissione d'accesso.

Secondo quanto riferito, talora dietro le imprese formalmente aggiudicatarie si è celato l'intervento di quelle infiltrate ed interdette e di fatto esecutrici di lavori; in altre occasioni quelle interdette hanno completato il segmento della procedura di affidamento, incaricandosi dei servizi strumentali. Infine non mancano le formali aggiudicazioni verso imprese direttamente destinatarie di interdittive ma per lavori o fornitura sotto la soglia dell'obbligo normativo di acquisizione della certificazione liberatoria.

Tra i vari appalti si segnala quello relativo ai **lavori riqualificazione del lungomare della frazione di "Torretta"**, che riporta " *una sequela di anomalie procedurali, non altrimenti spiegabili se non all'interno di uno scenario di cointeressenze cui non è estraneo l'apparato politico -amministrativo comunale*" **(Relazione pag.21)**

La fase procedurale è tipizzata: determina del OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, con affido per la redazione del progetto preliminare e definitivo; approvazione quadro economico per euro 330.300,72; individuazione dell' OMISSIS **OMISSIS**, OMISSIS dell' OMISSIS di Crucoli, quale OMISSIS.; indizione gara appalto con criterio dell'offerta di solo prezzo; aggiudicazione provvisoria e definitiva all'impresa OMISSIS; stipula contratto. Nel rimandare alla **Relazione (pag.21-22)** per i dettagli, si ritiene evidenziare come dagli atti delle Forze di Polizia risulti che nella fase dell'allestimento dell'area di cantiere ed esecuzione dei lavori si sia registrata la presenza attiva di mezzi aziendali e relativo personale, riconducibili a due imprese di costruzione locali, diverse da quella aggiudicataria, direttamente o indirettamente raggiunte da interdittive e legate alla 'ndrangheta (**Relazione pag.22**). Si tratta, in particolare, delle imprese **"OMISSIS" (società questa sorta dopo che nei confronti di altra società individuale riconducibile alla famiglia OMISSIS era stata emesso provvedimento interdittivo del Prefetto di Cosenza) e "OMISSIS" (quest'ultima destinataria di interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura). La presenza delle due società nel cantiere emerge da controlli effettuati in data 15/2/2017 da militari dell'Arma che nel cantiere rinvenivano mezzi di entrambe le imprese (pag. 23 Relazione).**

La Commissione ha precisato che nel carteggio afferente la procedura di riferimento non si è riusciti a reperire alcuna documentazione attestante l'esecuzione di lavori nella forma del subappalto (possibilità espressamente prevista nel contratto), né riscontro circa la presenza di comunicazioni per lavori da eseguirsi nella forma del sub-contratto. In particolare, viene evidenziato la totale assenza di controlli sul cantiere, se solo si pensi che una contestazione mossa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al coordinatore dell'esecuzione dei lavori, per omissioni in merito alle verifiche di corretta applicazione delle garanzia di sicurezza dei lavoratori, inviata per conoscenza al OMISSIS non ha trovato seguito alcuno da parte di quest'ultimo, al quale, come sottolineato dalla Commissione, sfugge " *ogni benché minima iniziativa di verifica contrattuale, che sia fatta di sopralluoghi sulle aree di cantiere e di quel monitoraggio dell'andamento dei lavori che pertiene ai compiti del OMISSIS.* " (**Relazione pag. 24**).

Non meno grave, anzi, destabilizzante, secondo quanto emerge dalla Relazione, si appalesa la gestione dei pagamenti e dei relativi mandati. Si segnala, al riguardo, quello relativo al certificato

relativo al terzo saldo. con il quale OMISSIS ha destinato la somma di euro 36.235,00 alla **"OMISSIS"** Si tratta di compagine societaria direttamente riferibile **a OMISSIS, OMISSIS,** firmatario delle diverse determine di cui si compone il carteggio oggetto di attenzione, e sul quale ci si soffermerà più diffusamente in seguito.

Il medesimo mandato di pagamento contempla anche altra società edile, precisamente quella denominata " **OMISSIS"** a cui espressamente veniva destinata la somma di euro 6.002,40; si tratta di impresa conducibile a OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, noto esponente della famiglia di 'ndrangheta OMISSIS e destinatario di provvedimento restrittivo nell'ambito della inchiesta "STIGE" della D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nel fascicolo relativo alla procedura di affidamento è rinvenuta una missiva sottoscritta dall'Amministratore unico della OMISSIS (OMISSIS) ed indirizzata al Comune di Crucoli, all'attenzione del OMISSIS, il citato OMISSIS OMISSIS.

La missiva, in realtà, altro non è che una delegazione con cui si intima di corrispondere le somme già sopra evidenziate attraverso il sistema del pagamento diretto (somme che poi verranno effettivamente attribuite, rispettivamente alla ditta OMISSIS per l'importo di 6.002,40; ed, alla ditta OMISSIS per l'importo complessivo di 51.741,62) . La Commissione, nel rilevare che la fatture relative agli importi sopra menzionati recano le intestazioni delle ditte OMISSIS e OMISSIS, evidenzia anche che annessa alla delegazione di pagamento c'è una scrittura privata con la quale tale OMISSIS, titolare dell'omonima ditta, comunicava al OMISSIS l'esecuzione di alcuni lavori per conto dell'impresa aggiudicataria degli stessi, ovvero l'impresa OMISSIS.

Agli atti, come rilevato dalla Commissione **(Relazione pag. 25)**, risulta invece una comunicazione inerente allo stato finale dei lavori a firma del OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, con la quale il medesimo metteva a conoscenza il titolare dell'impresa OMISSIS, affidataria dei lavori, di non aver autorizzato la esecuzione di alcun contratto di subappalto[2].

---

[2] *"al fine di consentire al OMISSIS. di verificare l'esistenza di situazioni debitorie che potrebbero innescare meccanismi di contenzioso che di fatto prolungherebbero e/o impedirebbero la chiusura del procedimento, si invita la Ditta in indirizzo (rectius: OMISSIS),- ad astenersi dall'inviare la fattura a saldo dei lavori eseguiti (omissis) e a fornire tutta la documentazione relativa ad eventuali situazioni debitorie nei confronti dei cottimisti, prestatori di servizi, fornitori ecc. che potrebbero originare contenziosi con l'Ente. Nelle more della definizione dei suddetti chiarimenti, si comunica che a far data 02.08.2017 sono sospese tutte le richieste di pagamento a saldo dei lavori eseguiti ed al fine di consentire al sottoscritto di avviare le operazioni necessarie per*

La conclusione della vicenda è formalmente e sostanzialmente sconcertante, in quanto si è proceduto all'emissione del mandato di pagamento a beneficio della OMISSIS, conducibile a OMISSIS, e alla OMISSIS, rapportabile a OMISSIS.

La corrispondenza, come messo in luce dalla Commissione, "*descrive un usuale scenario di interventi non autorizzati all'interno del quale trovano spazio le modalità intrusive delle ditte infiltrate, solo apparentemente avversate dal Comune. In tale prospettiva, alla formale richiesta di chiarimenti rivolti alla OMISSIS., solita evidentemente a ricorrere ad imprese al di fuori degli schemi contrattuali previsti, si fa seguire l'emissione di mandati di pagamento a vantaggio di ditte subdolamente incaricate di eseguire i lavori, tanto da riconoscerne la prestazione, autorizzandone, per l'appunto, il pagamento. Si aggiunge che i mandati non riguardano la "OMISSIS" di cui pure è documentata, a cura dei Carabinieri, un'assidua attività con l'impiego di uomini e mezzi ad essa intestati, in virtù della circostanza ostativa, che si tratta di impresa interdetta. I pagamenti comunali, al termine di un percorso amministrativo artificioso, sono difatti destinati alla OMISSIS, sempre riconducibile a OMISSIS, ma secondo una configurazione societaria, immune da pregiudizi*" **(Relazione pag. 26).**

Non meno significativo risulta la vicenda relativa all'appalto dei lavori **di realizzazione di un asilo nido c/o Frazione di "Torretta".** Al di là degli aspetti procedimentali, gli elementi rilevanti sono rappresentati dalla posizione dell'impresa di costruzioni aggiudicataria dei lavori in questione "**OMISSIS",** la quale - come tratteggiata dall'ordinanza di custodia cautelare della "STIGE" – rappresenta una evoluzione rispetto alla ditta individuale "**OMISSIS**", da come questo imprenditore non fosse estraneo alle relazioni criminali, con un ambito d'interessi ben più esteso di quelli racchiusi nell'oggetto sociale della omonima ditta. Durante numerose intercettazioni[3], fra le altre

l'approvazione definitiva dello Stato Finale dei lavori, si invita la Ditta in indirizzo a presentarsi in tempi celeri presso l'Ufficio Tecnico con la documentazione richiesta".

[3] In data 13/10/2006, l'imprenditore OMISSIS (fratello di OMISSIS) e l'imprenditore edile OMISSIS, a bordo dell'autovettura OMISSIS tg. OMISSIS affrontando diversi argomenti attinenti proprio la gestione delle attività criminali nell'area cirotana, accennavano anche alla OMISSIS

(Relazione pagg. 28-31), il OMISSIS discute apertamente di dinamiche criminali riguardanti la cosca cirotana, il narcotraffico, l'appalto per la raccolta dei RR.SS.UU., e risulta avere, altresì, alle proprie dipendenze, **personaggi dalla spiccata personalità criminale e malavitosa** (meglio tratteggiata nella **Relazione pagg. 31-34**).

Non meno significative risultano le **dinamiche relative alle procedure di affidamento,** caratterizzate da pedisseque assenze di controlli da parte del OMISSIS.

Sintomatico del sistema di condizionamento dell'azione amministrativa, secondo quanto fa presente la Commissione d'accesso, è il rapporto tenuto con la ditta OMISSIS **(Relazione pagg.35-39)**, che, come già riferito, è stata raggiunta da interdittiva da parte del Prefetto di Cosenza. Come sottolineato dalla Commissione, la ditta citata rappresenta un riferimento costante ed è chiamata ad intervenire sempre a seguito di interpelli informali. La Commissione ribadisce efficacemente come risulti sorprendente l'impostazione gestionale degli appalti, fondata su ditte gravate da pregiudizi e di cui l'Ente si serve per le proprie finalità "pubbliche" di amministrazione del territorio, che si spiega soltanto all'interno di un esteso scenario di cointeressenze.

Da un lato OMISSIS, quale ditta individuale, costituisce sicuro affidamento per il Comune, come documentato dal numero delle commesse (**Relazione pag.35**), dall'altro la persona fisica

---

da parte del OMISSIS OMISSIS. OMISSIS parlava della prepotenza di OMISSIS che, a discapito di OMISSIS di Cirò Marina, aveva imposto a tutti gli esercenti di zona la vendita dei soli prodotti del OMISSIS intestato al proprio figlio OMISSIS. Dopo aver discusso, in generale, delle modalità con le quali la criminalità organizzata riusciva ad "invadere" il tessuto produttivo locale ("...OMISSIS ... *")*, OMISSIS si soffermava su uno specifico episodio, occorso in relazione all'attività del "OMISSIS OMISSIS". OMISSIS raccontava al suo interlocutore di avere avuto la visita di OMISSIS (OMISSIS nell'area di Cirò, già presidente del consorzio del quale si è parlato in precedenza), il quale chiedeva alla sorella del OMISSIS, cioè a OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS , la pubblicazione di un articolo-denuncia proprio contro l'attività di OMISSIS dei OMISSIS ("*...è venuto OMISSIS... l'altra volta a casa....voleva fare un articolo contro il "OMISSIS"... ")*. OMISSIS riferiva chiaramente quali erano le ragioni dei OMISSIS cirotani *("...perché a tutte le parti deve portare il* OMISSIS *lui...* "), e confermava il fatto che l'ingerenza che esercitava sul mercato il OMISSIS OMISSIS era legata proprio al carisma criminale di " *OMISSIS*" e ad una vera e propria imposizione alla vendita alla quale, i commercianti al dettaglio, erano costretti a sottostare ("*...cioè...tu...ma perché hai questa prepotenza...?...non ho capito... ...?!!!...", omissis, "...da tutte le parti ...il OMISSIS...!!!!.....li ha...li ha stesi gli altri....!!!!!...")*. evidenziando come avesse sostanzialmente azzerato gli affari dei concorrenti OMISSIS *("...Li ha inginocchiati i cristiani questo....OMISSIS.....!!!! Li ha stesi...!!!...lo sai che significa stesi....?..li ha stesi...!!..."). Il dato veniva confermato dallo stesso OMISSIS. che dimostrava di conoscere la situazione ("...a tutti i paesi deve portare il* OMISSIS *lui....!!!...", omissis, "...Questa è la mafia. la vedi!!!!!.....hai capito che c'è?!...", omissis, "...Eh....prepotenti....!!! Cristiani di merda... "). OMISSIS riferiva, inoltre, di come la sorella OMISSIS non aveva voluto scrivere l'articolo stampa, suggeritole da OMISSIS. temendo serie ripercussioni alla sua persona ("... "firmo solo io OMISSIS" ...diceva OMISSIS: " se firmo non mi ammazzano poi!" ... ").*

OMISSIS è colui al quale l'Autorità giudiziaria assegna un ruolo chiave nella procedura di confisca del patrimonio immobiliare della famiglia, assegnato per l'appunto al Comune per le finalità di recupero sociale.

In particolare, le argomentazioni contenute negli atti giudiziari inerenti le confische dei beni, nel circostanziare la capacità del sodalizio, indicano un inequivoco livello di affiliazione di OMISSIS, anche con riferimento alla funzione di intestatario di beni.

La Commissione ribadisce come **"in definitiva l'azione comunale in tema di destinazione sociale dei beni confiscati alla criminalità è supportata da elementi fattuali di chiara evidenza ripercorsi nei provvedimenti giudiziari. In tale prospettiva la circostanza che l'Amministrazione ricorra usualmente alla ditta individuale di OMISSIS di cui, per contro, in una separata procedura, amministra i relativi beni confiscati, depone nel senso di un utilizzo del Comune quale stanza di compensazione all'interno della quale trovano composizione interessi antitetici" (Relazione pag. 35).**

A tale riguardo, la Commissione ritiene successivamente mettere in luce come, a parte il carattere anomalo della persistente individuazione della ditta OMISSIS attraverso determine munite del visto di regolarità finanziaria a cura del OMISSIS OMISSIS, la **titolarità dell'impresa risulti in capo all'omonimo OMISSIS, il cui padre è** OMISSIS:

Tra i numerosi affidamenti alla ditta - la Commissione ne elenca dieci - (Relazione pagg. 35 - 39) si ritiene richiamare l'attenzione sul dato che tutti i lavori sono di importo "sotto soglia" ed in economia. Fra questi:

- affidamento lavori ripristino viabilità strada "Pezzenta" in cui si dà atto che la Ditta possiede *" requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ... "* **(pag.36 Relazione),**

- il ripristino e la sistemazione della viabilità in "Agro di Crucoli", di euro 4.488,00;

- la pulizia aree per prevenzione incendi di euro 1600,00 che, rinviando a precedente determina, ne estende la portata in quanto "*si è reso necessario estendere i lavori ad altre aree non ricomprese nella precedente programmazione ma che da sopralluoghi effettuati sono da considerarsi ad elevato rischio incendi e soprattutto luoghi caratterizzati dalla presenza di animali pericolosi per l'incolumità dei cittadini... considerato che la ditta OMISSIS con sede in OMISSIS sta già eseguendo lavori simili nelle*

vicinanze dei luoghi descritti e che i lavori si stanno eseguendo a perfetta regola d'arte e secondo gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione " **(Relazione pag. 37);**

- **Lavori di manutenzione straordinaria sistemazione e livellamento spiaggia e pulizia delle "villette comunali, museo di Palopoli e Castello Crucoli" di euro 7480,00, nella cui determina viene dato atto che** *" a seguito di informale sondaggio la ditta OMISSIS ....è risultata idonea al perseguimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale relativamente ai sottoelencati lavori..."* inoltre *"...che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale , capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta....."*

- **Lavori di livellamento arenile sul litorale della "frazione Torretta" di euro 9350,00 affidati** con determinazione dirigenziale del Responsabile del Procedimento OMISSIS, il quale, proponeva di beneficiare dell'incarico la ditta OMISSIS mediante il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto per l'importo di 9.350,00 euro.

Di entrambi i citati (OMISSIS e OMISSIS) all'interno della impresa, la più volte citata inchiesta giudiziaria denominata STIGE *-Procura della Repubblica di Catanzaro D.D.A.-* riferisce:

"la ditta "OMISSIS": si tratta di una ditta individuale operante nel settore della produzione di calcestruzzo. Titolare individuale era OMISSIS[4], figlio del già citato OMISSIS, esponente di spicco della cosca OMISSIS". Sempre OMISSIS era titolare, unitamente al fratello OMISSIS[5], della ditta "OMISSIS.", oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Crotone – sez. misure di prevenzione, poiché riconducibile al OMISSIS medesimo[6].

Non solo OMISSIS, acclarato esponente della 'ndrangheta cirotana, ma anche i figli OMISSIS e OMISSIS, formali intestatari dell'impresa in argomento, risultavano avere costanti rapporti di frequentazione con svariati sodali della cosca "OMISSIS".

Indicatori della stretta contiguità di OMISSIS agli ambienti criminali sono espressi inoltre da specifica attività amministrativa con la quale l'Ente presiede alla destinazione dei beni confiscati. In

---

[4] OMISSIS

[5] *OMISSIS*

particolare nella contestualizzazione topografica degli immobili trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, con atto ufficiale dell'Agenzia del Demanio – Direzione generale- Area beni e veicoli confiscati, i cespiti risultavano così contraddistinti:

- N. 2 unità immobiliari siti in frazione Torretta viale Kennedy, concessi in comodato d'uso gratuito al Consorzio denominato OMISSIS -società coop. Sociale-, con Delibera di Giunta municipale nr. OMISSIS;
- N.1 terreno sito in frazione Torretta sul quale , per come è dato leggersi "*...è in costruzione un fabbricato di due piani allo stato rustico*", e per il quale l'Amministrazione Comunale, all'epoca dell'assegnazione, aveva attivato il previsto circuito di ricerca dei finanziamenti allo scopo di destinarne l'utilizzo per scopi sociali (costruzione di una struttura socio-turistica da adibire all'accoglienza di minori, anziani e disabili). Trasferito al Comune in data 18 gennaio 2017, risulta tuttora non utilizzato per mancanza di finanziamenti.

Orbene, i citati immobili non sono altro che parte della consistenza patrimoniale riconducibile al OMISSIS (e terzi interessati cioè, moglie e figli), sui quali la Corte di Appello di Catanzaro, con due diversi Decreti, imprimeva il vincolo della indisponibilità (confisca), siccome beni provento di *illecita acquisizione* stante la acclarata partecipazione del medesimo all'organizzazione *'ndranghetistica* attiva nel circondario di riferimento[7].

---

[7] Sul punto, si riportano i passaggi salienti del provvedimento intervallati dai punti di sospensione: "*...Sulla scorta di questa premessa metodologica, il Tribunale ritiene che dalla complessa istruttoria sia emersa la disponibilità , diretta e indiretta, in capo al prevenuto OMISSIS di tutti i beni mobili, immobili e titoli di credito elencati nel decreto di sequestro presidenziale del 21.12.2009 e da intendersi integralmente richiamati. Nello specifico, in primo luogo, deve rilevarsi come parte dei beni sia intestata al coniuge del proposto ed ai figli" [...] " In altri termini , devono ritenersi sussistenti , anche in seguito alle deduzioni dei consulenti di parte , quegli indizi gravi e concordanti che hanno indotto a far ritenere il patrimonio soggetto a provvedimento di sequestro quale frutto dei proventi derivati dalle attività delittuose del prevenuto OMISSIS [...] "* ***Da ultimo , la posizione più complessa è quella relativa ai beni intestati a OMISSIS, che , per la sua età e per la conseguente posizione familiare, ha in sostanza fatto le veci del proposto OMISSIS sia durante la lunga latitanza dello stesso che durante la detenzione , tuttora in corso*** *[...]nel 2006 , infatti a breve distanza di tempo, il OMISSIS acquista prima un magazzino ubicato in Cirò marina , via OMISSIS , per il prezzo di [...], poi meno di tre mesi dopo un terreno ubicato in località OMISSIS di Crucoli con annesso fabbricato di due piani [...] "In ragione delle considerazioni che precedono , quindi, il Collegio ritiene che gli scarsi redditi dichiarati nel tempo dal proposto , dal coniuge e dai suoi familiari, comportino quella notevole sproporzione fra la loro capacità reddituale lavorativa dichiarata e il numero di beni*

Non meno esemplificativo risulta anche il caso relativo alla **concessione demaniale marittima "OMISSIS .**

La concessione trovava genesi nella *licenza* resa dalla Capitaneria di Porto di Crotone nel lontano 2001 per una durata quadriennale rilasciata nei confronti di OMISSIS[8], con la possibilità di disporre del bene pubblico in questione conformemente alle prescrizioni imposte.

All'atto del rinnovo e nel mutato quadro normativo che ne attribuisce la competenza alle Regioni, nelle more del completamento del processo di devoluzione delle competenze amministrative al Comune, il OMISSIS presenta istanza di rinnovo alla Regione Calabria che rilascia la concessione sino al 2010.

Intanto, ultimata la fase delle attribuzione delle competenze ai comuni, è quello di Crucoli a rilasciare ulteriore rinnovo, con validità sino al 2020.

Il provvedimento è a cura del Responsabile del Servizio Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Crucoli, OMISSIS **OMISSIS** (destinatario di misura cautelare detentiva in operazione "STIGE" a cura della DDA di Catanzaro), in virtù della titolarità delle funzioni amministrative in materia.

In data 1.6.2016, il concessionario in parola avanzava presso l'ufficio comunale competente domanda di *subingresso* nella concessione demaniale marittima OMISSIS; la procedura si completava con il riscontro della domanda di *subingresso* reso sempre dal responsabile del Servizio, OMISSIS, in favore di OMISSIS titolare della omonima ditta "*OMISSIS*" (a cui carico

---

riconducibili , direttamente ed indirettamente, al proposto, e che tale circostanza sia manifestazione chiara e concreta del reimpiego e dell'investimento in acquisti immobiliari e mobiliari dei proventi della sua pluriennale attività criminale, particolarmente proficua perché agevolata dall'associazione mafiosa caratterizzata dalla commissione di numerosi reati contro il patrimonio (estorsioni e traffico di stupefacenti , in primis, rilevabili dalle condanne riportate da OMISSIS nel certificato del casellario giudiziario in atti). Peraltro, l'effettiva disponibilità dei beni oggetto di sequestro in capo al proposto , costituisce dato certo e non contrastato dalla difesa da alcun elemento di efficacia contraria " [...] " il Tribunale ordina la confisca dei beni dei quali OMISSIS, direttamente e indirettamente dispone , tramite i familiari così individuati: [...] "terreno ubicato nel Comune di Crucoli , frazione Torretta, Loc. OMISSIS censito in catasto al foglio OMISSIS, sul quale è stato edificato fabbricato di due piani f.t. in corso di costruzione , intestato a OMISSIS, nato a Crotone il OMISSIS [...] "quote societarie pari a euro 30.000,00 relative alla OMISSIS intestate rispettivamente al 50% a OMISSIS nato a Cariati (Cs) il OMISSIS , ed a OMISSIS".

[8] Cugino di OMISSIS nato a Crucoli il OMISSIS, dipendente presso OMISSIS del Comune di Crucoli.

risulta, peraltro, segnalazione alla Procura della Repubblica di Crotone nel 2013 ... OMISSIS...) con sede a Crucoli, attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (**Relazione pag.44**).

In data 13.7.2016 veniva sottoscritto dalle parti un "*contratto* di *affidamento gestione temporanea e gratuita*" ex art 45 bis Cod. della Navigazione, con il quale OMISSIS era individuata quale "*gestore*" dell'attività. La medesima è coniugata con OMISSIS, esponente della famiglia di 'ndrangheta OMISSIS e recentemente destinatario di provvedimento restrittivo nell'ambito della inchiesta "STIGE" della D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Ancora una volta assume rilievo uno spaccato dell'azione amministrativa comunale di facilitazione alle interferenze mafiose.

Va da sé che il sub- ingresso, che è, nella interpretazione giurisprudenziale, un istituto (art. 46 cod. nav.) del tutto distinto dal rilascio della concessione (art. 36 ss. cod. nav.) e determina, unicamente la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze) ossia la novazione soggettiva con accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo, senza far ricorso a procedure concorsuali.

Quindi rimane ferma e condizionante la necessità della previa verifica dei requisiti soggettivi del beneficiario, intesi come garanzia di affidamento per il concedente, che di fatto si spoglia di funzioni per rimetterle all'iniziativa economica del privato. Peraltro, sulla materia anche la legislazione regionale (Piano di indirizzo approvato dal Consiglio Regionale in data 14/6/2007) disciplina le procedure amministrative da seguire (tra cui spicca il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 575/65).

Continuando nella disamina degli appalti oggetto di attenzione da parte della Commissione d'accesso, particolare evidenza hanno assunto quelli c.d. "sotto soglia". E' noto che, nella disciplina vigente, tali affidamenti rappresentano il settore dove più facilmente possono nascondersi fenomeni di malaffare, tanto da estendervi il principio della rotazione e degli oneri motivazionali. Ciò al fine di prevenire proprio quel consolidarsi di rapporti con alcuni soggetti economici che, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale di Crucoli sembra invece ricercare. Oltre a rinviare a quanto già evidenziato in merito all'Impresa "OMISSIS", affidataria di numerose commesse con tale

modalità, nel sistema degli appalti comunali appare esemplare anche il ruolo della **"OMISSIS"**, in relazione al ruolo rivestito da **OMISSIS.**

Come già evidenziato in precedenza, quest'ultimo riveste la carica di **OMISSIS** con annessa "OMISSIS."

Di sicuro rilievo è tuttavia la sua attività privata , nel settore OMISSIS.

In tale veste è stato socio della **OMISSIS** con sede in Crucoli, con oggetto sociale "OMISSIS" (amministratore unico OMISSIS, madre del OMISSIS).

Ha posseduto il OMISSIS delle quote societarie fino a OMISSIS allorquando, attraverso atto notarile, ha ceduto le proprie partecipazioni alla OMISSIS per un valore di € 28.000,00, facendo in modo che la medesima divenisse "socio unico" della relativa compagine.

Ne ha comunque di fatto condotto le attività tenuto conto dell'età avanzata di OMISSIS.

Proprio attraverso la OMISSIS si è incaricato di consolidare, con l'Amministrazione Comunale di Crucoli, uno stabile regime di rapporti imprenditoriali che gli hanno permesso di lucrare con una serie di acquisti e commesse per la fornitura di materiale di facile consumo - 13 risultano quelli elencati dalla Commissione, la maggior parte dei quali recano la firma di OMISSIS e il OMISSIS del OMISSIS OMISSIS, nelle vesti rispettivamente di OMISSIS del OMISSIS e OMISSIS della OMISSIS (**Relazione pagg. 47-51) - , per un ammontare di euro 24.351,30 in un arco temporale che va dal dicembre 2014 al settembre 2017.**

Al di là del dato finanziario, si deve sottolineare che la figura di OMISSIS in relazione alla trama di relazioni tra la società che gestisce ed il sistema degli appalti comunali, è stata oggetto di specifico approfondimento da parte dall'Arma dei Carabinieri.

Rileva quanto compendiato in una relazione del Comando di Crucoli del 28 maggio u.s. nella quale si dà risalto alla circostanza che il OMISSIS è stato in più occasioni visto in assidue frequentazioni con individui dall'indiscusso peso 'ndranghetistico, tra cui spiccano quelle con **OMISSIS,** esponente della famiglia di 'ndrangheta OMISSIS interessato, da ultimo, da provvedimento restrittivo nell'ambito della citata inchiesta "STIGE" della D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Sono sempre i militari del Comando di Crucoli a circostanziare ulteriori elementi fattuali di significativa rilevanza in termini di contiguità del medesimo ad ambienti criminali del luogo.

In particolare, dalla relazione dell'Arma, puntualmente riportata dalla Commissione d'accesso **(Relazione pag 51)**, si legge: " *altro contributo fotografico che si offre a testimonianza di un nuovo fatto degno di nota, è quello che riproduceva il medesimo OMISSIS* (OMISSIS del OMISSIS, raggiunto da custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "SIGE") *all'interno dell'area di pertinenza dell'abitazione in uso a tale OMISSIS (OMISSIS), ubicata alla OMISSIS di Torretta di Crucoli (Kr). Trattasi sempre di un momento conviviale che riprendeva i festeggiamenti per l'affermazione di OMISSIS OMISSIS , anche se in quella occasione era dato riscontrare la presenza di altro personaggio di interesse, tale OMISSIS il quale veniva scorto proprio a pochi metri di distanza dal OMISSIS.".*

Assume significato il carattere assiduo ed esteso dei suoi rapporti in cui s'inserisce, da ultimo, un recente accadimento registrato nella serata del OMISSIS., in località Torretta di Crucoli.

Trattasi di un episodio esemplificativo di relazioni consolidate, per le forme con cui si manifesta, tra il OMISSIS e soggetti gravemente indiziati di vicinanza alla 'ndrangheta.

Infatti, in occasione del mutamento di regime di custodia che ha riguardato OMISSIS **OMISSIS** (beneficiato della misura degli arresti domiciliari da scontare nella città di OMISSIS rispetto al provvedimento restrittivo in carcere, come da Ordinanza STIGE), all'interno di una abitazione in località Torretta di Crucoli, si sono tenuti dei festeggiamenti, corredati da uno spettacolo pirotecnico e brindisi augurali.

Si tratta di un documento audio-video inizialmente apparso sulla bacheca di un *social forum* in rete e quindi meglio approfondito dai Carabinieri di Crucoli con un'analisi documentale ove sono riportate le identità di ciascuno dei partecipanti al momento conviviale.

Si anticipa che a festeggiare il venir meno della custodia detentiva in carcere del OMISSIS (in quella sede assente), erano presenti , tra gli altri:

lo stesso OMISSIS; nonché **OMISSIS (OMISSIS** (figlia di OMISSIS, fratello di OMISSIS, e di OMISSIS , OMISSIS del Comune di Crucoli).

Come annotato dai Carabinieri nella relazione di servizio, il video si conclude con un brindisi di buon augurio rivolto dal OMISSIS (attorniato anche dal OMISSIS) all'imprenditore OMISSIS (assente) " *... l'amico nostro è tornato.... Brindisi faccio a tutto Torretta*".

Riassuntivamente, il dato che s'impone all'attenzione è costituito dal fatto che il OMISSIS, OMISSIS, intrattiene rapporti con esponenti della criminalità di tipo duraturo, tanto da essere, quelle relazioni, motivo di celebrazione sul presupposto di un probabile ricompattamento del legame, venuta meno la condizione restrittiva più gravosa. La realizzazione del filmato, con il successivo risalto in rete, pare corrispondere ad una volontà di pubblica ostentazione **che non ha subito tentennamenti neppure in costanza dei lavori della Commissione d'accesso presso il comune di Crucoli (Relazione pag. 53).**

E' utile rammentare la centralità della figura di OMISSIS in seno alla cosca tanto da essere indicato, nell'ordinanza "STIGE", quale il finanziatore dei progetti criminosi anche attraverso l'assunzione di emissari utilizzati come copertura per il controllo del mercato della droga del Centro Italia.

Ulteriori elementi di valutazione potranno essere tratte dalle **AUDIZIONI PERSONALI (Relazione pagg. 53 -63)**, fra le quali si segnala, in particolare, quella di **OMISSIS** socio della OMISSIS, ossia dell'impresa aggiudicataria, tra gli altri, dei lavori OMISSIS durante i quali spicca l'assidua attività, svolta in via di fatto, di uomini e mezzi appartenenti a società gravate da pregiudizi. Nel corso dell'audizione, sebbene, come più volte riferito, al di fuori di ogni regolamentazione contrattuale, la OMISSIS attribuisce alla propria iniziativa imprenditoriale l'individuazione di soggetti terzi, (rivelatisi poi interdetti) cui avrebbe rimesso porzioni di lavori o di forniture, non disponibili nella propria organizzazione aziendale, al fine di portare comunque a termine gli affidamenti assegnati.

CONCLUSIONI

Dalla Relazione della Commissione, alla quale si rimanda per ogni elemento di dettaglio, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento del Comune di Crucoli da parte della cosca OMISSIS

Non può sfuggire preliminarmente che, come consolidato in costante giurisprudenza, la penetrazione della criminalità nei gangli vitali dell'azione amministrativa comunale è un indice di

forza del sodalizio che vale ad imprimere efficacia al metodo intimidatorio consolidando la rete delle attività illegali tradizionali (su tutte narcotraffico ed estorsioni).

Numerosi sono gli elementi rilevatori di decisioni inquinate dell'Ente: l'intero sistema degli affidamenti comunali recepisce un meccanismo che prevede talora l'intervento delle imprese interdette, in via di fatto e surrettizia, come documentato dai Carabinieri e con evidenza dell'impiego di uomini e mezzi appartenenti a ditte colpite da interdittiva antimafia.

Di rilievo è sicuramente il ruolo degli amministratori comunali OMISSIS e OMISSIS; la prima, attuale OMISSIS di Crucoli, per l'interessenza nelle dinamiche commerciali della società "OMISSIS" che va ben oltre la mera relazione di affinità rispetto all'imprenditore OMISSIS, di cui è cognata, coinvolto, quest'ultimo, nell'operazione "STIGE" e con il quale finisce, invece, con il condividere vere e proprie strategie aziendali relativamente a quell'impresa. Con riferimento sempre alla "OMISSIS, di cui sono soci pure OMISSIS e OMISSIS, già destinatari anch'essi della custodia cautelare con l'ordinanza "STIGE", ed attualmente in obbligo di dimora, se pur estranea al sistema dei lavori e forniture comunali, gli inquirenti descrivono una condizione di assoggettamento alle pressioni della cosca nei termini dell'assunzione di manodopera, anche nei territori del OMISSIS, ove l'impresa ha sede legale e funzionale al controllo degli interessi criminali in quell'area. Nel provvedimento giudiziario sono trascritti stralci d'intercettazione tra la OMISSIS e rappresentanti della cosca OMISSIS in cui l'oggetto della discussione è la rappresentazione dell'utilità di un investimento per l'impresa. La "OMISSIS", nella ricostruzione dei Magistrati, è difatti fonte di finanziamento della locale consorteria attraverso le ingenti disponibilità dell'imprenditore OMISSIS. E' la stessa OMISSIS a creare inoltre, d'intesa con l'assessore OMISSIS, un meccanismo di gestione della spesa pubblica in tema di lavori che ruota intorno alla OMISSIS , ricondotta all'omonimo assessore, nonché ad imprese interdette come la "OMISSIS" e la "OMISSIS".

Rispetto a tale prassi che conduce di fatto alla deprivazione di risorse pubbliche, la Commissione non ha mancato di ribadire come *" l'intero assetto burocratico dell'Ente risulta debole, di passiva inerzia ed incapace di porre un argine, con gli strumenti di controllo che la normativa vigente mette a disposizione"* **(Relazione pag. 65).**

Alla luce dei fatti enunciati e degli elementi documentali assunti, nel rimarcare che la *ratio* della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritengono, alla luce delle chiari evidenze risultanti dalla relazione della Commissione, che nel Comune di Crucoli insistano una pluralità di situazioni patologiche connesse all'interferenza della cosca OMISSIS. I rilevanti punti di crisi, nell'indebolire i presidi della legalità della vita politico- amministrativa del Comune, danno indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento dell'Ente, tali da compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento dell'Amministrazione.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Crucoli è stato, peraltro, effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 26 luglio 2018, alla presenza del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, su delega di quel Procuratore della Repubblica titolare della Direzione Distrettuale Antimafia. In tale sede, il Consesso ha concordato con le valutazioni della scrivente.

Pertanto, si ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Crucoli, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

- relazione predisposta dalla Commissione d'Indagine (1 copia cartacea);
- 1 compact disk contenente la copia in formato elettronico della presente relazione e della relazione della Commissione d'Indagine.

Il Prefetto (Di Stani)

18A07369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Nestlè Quality Assurance Center Padova, in San Giorgio in Bosco, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 296 del 20 dicembre 2016 con il quale il laboratorio Nestlè Quality Assurance Center Padova, ubicato in San Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana 5, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 novembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Nestlè Quality Assurance Center Padova, ubicato in San Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana 5, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Nestlè Quality Assurance Center Padova, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubica-

zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/ metodo
Indice Folin-Ciocalteu/Folin-Ciocalteu Index (>1 Indice Folin-Ciocalteu)	OIV MA-AS2-10 R2009

18A07400

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 260 dell'8 novembre 2014 con il quale il Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 novembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0,1-7,0 g/L ac. tartarico)	OIV MA-AS313-01:R2015 par. 5.2
Acidità volatile (0,05-1,5 g/L ac. Acetico)	OIV MA-AS313-02:R2015
Anidride solforosa (5,0-240 mg/L)	OIV MA-AS323-04B:R2009
Ceneri (1,0-4,0 g/L)	OIV MA-AS2-04:R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio (0-49,9 g/L)	OIV MA-AS2-03B:R2012 + OIV MA-AS311-02:R2009
Estratto secco totale (0-50 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio (0,1-50,0 g/L)	OIV MA-AS311-02 R2009
pH	OIV MA-AS313-15:R2011
Titolo alcolometrico volumico (0,1-15 % v/v)	OIV MA-AS312-01A:R2016 par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico totale (0,1-18 % v/v)	OIV MA-AS312-01A R2016 par. 4.C + OIV MA-AS311-02:R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15

18A07401

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 132 del 10 giugno 2015 con il quale il laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (Piacenza), via Montanara 15/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 novembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (Piacenza), via Montanara 15/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bianalisi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (0,10÷10,00g/l ac. acetico)	OIV-MA-AS313-02 R 2015
Acido sorbico (20÷250mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R 2009
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera (5÷260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A R2012
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera (5÷260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri (0,05÷7,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri (0,003÷0,550 g/l NaCl)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Grado alcolico complessivo o totale (> 1 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 (par. 4C) + Reg. CE 1493/1999 + DPR n°162 12/02/1965 SO GU n°73 23/03/1965 + Reg. CE 128/2004 allegato p.to 4-bis
Grado alcolico effettivo (1÷20 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 (par. 4C)
Rame (0,1÷3mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio (5 ÷ 100 mg/l)	OIV-MA-AS322-03A R2009
Sovrapressione (0-6 bar)	OIV-MA-AS314-02 R 2003
Zinco (0,3÷30mg/l)	OIV-MA-AS322-08 R2009
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (alcol effettivo:1 ÷20 %vol; densità:0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV MA-AS2-03B R2012
Litio (0,05÷30 mg/l Li)	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa (0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV-MA-AS2-01A R2012
pH (2,00÷7,00 pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Solfati (135÷1500 g/l K2SO4)	OIV-MA-AS321-05A R2009 (par.2)
Zuccheri riduttori (0,20÷60%)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Zuccheri: Glucosio e fruttosio (2÷200 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri: Glucosio, Fruttosio e Saccarosio (2÷200g/l Glucosio/fruttosio; 2÷50g/l Saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2016

18A07402

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2015 con il quale il laborato-

rio Agribiosearch S.n. c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, ubicato in Perugia, via Adriatica n. 111, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agribiosearch S.n. c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, ubicato in Perugia, via Adriatica n. 111, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 novembre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

18A07403

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2015 con il quale il laboratorio Agribiosearch S.n. c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, ubicato in Perugia, via Adriatica n. 111, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, ubicato in Perugia, via Adriatica n. 111, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 novembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi (>0,05%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X - Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Polifenoli totali (80-1100 mg/kg)	MIP-OG-01 rev.7 del 14 giugno 2018
Acidità (=0,05 % di acido oleico)	UNI EN ISO 660:2009 (esclusi par 9.2 e 9.3)
Numero di perossidi (= 0,3 meqO2/kg)	UNI EN ISO 3960:2017
Acidità (=0,05 % di acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II - Reg. UE 1227/2016
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX - Reg. UE 1833/2015
Numero di perossidi (= 0,3 meqO2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III - Reg. UE 1784/2016

18A07404

DECRETO 9 novembre 2018.

Modifica al decreto 25 luglio 2017, con il quale al laboratorio Leochimica S.r.l., in Zoppola, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 203 del 31 agosto 2017, con il quale al laboratorio Leochimica S.r.l., ubicato in Zoppola - Pordenone - via Viatta n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 31 ottobre 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Als Italia S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *european cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Leochimica S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Leochimica S.r.l. è modificata in: Als Italia S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio Als Italia S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi (>0,5meqO2/kg sg)	NGD C35 - 76
Acido Butirrico (C4:0), Acido Enantico (C7:0), Acido Caproleico (C10:1), Acido lauroleico (C12:1), Acido tridecanoico (C13:0), Acido Tridecenoico (C13:1), Acido Miristoleico (C14:1), Acido Pentadecanoico (C15:0), Acido Pentadecenoico (C15:1), Acido Eptadecanoico (C17:0), Acido Eptadecenoico (C17:1), Acido Vaccenico (C18:1 n-7), Acido arachidico (C20:0), Acido arachidonico (C20:4 n-6), Acido beenico (C22:0), Acido caprico (C10:0), Acido caprilico (C8:0), Acido capronico (C6:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido eicosadienoico, Acido eicosapentanoico, Acido eicosatrienoico, Acido erucico (C22:1 n-9), Acido laurico (C12:0), Acido linoleico (C18:2 n-6), Acido alfa linolenico (C18:3 n-3), Acido gamma linolenico (C18:3 n-6), Acido miristico (C14:0), Acido oleico (C18:1), Acido Octadecatetraenoico (C18:4 n-3), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido stearico (C18:0) , Acido eicosenoico(C20:1 n-9), Acido eicosadienoico(C20:2 n-6), Acido Eicosatrienoico (C20:3 n-6), Acido Eicosatrienoico (C20:3 n-3), Acido Eicosapentaenoico (C20.5 n-3)+Acido lignocerico (C24:0), Acido docosadienoico (C22:2 n-6), Acido Docosapentaenoico (C22:5 n-3), Acido Docosaesaenoico (C22:6 n-3), ; Acido Tetracosanoico (C24:1), Acido linoleico Coniugato (CLA), Acido trans-oleico (C 18:1), Acido trans-linoleico (C 18:2), Acido trans-linolenico (C 18:3), Acidi grassi trans totali (calcolo), Acidi grassi saturi (da calcolo), Acidi Grassi monoinsaturi (da calcolo), Acidi grassi Polinsaturi (da calcolo), Somma Omega 3 (da calcolo), Somma Omega 6 (da calcolo) (=0,05%) (> 0,05% di acidi grassi totali)	ISO 12966-1:2014 + ISO 12966-2:2017 +UNI EN ISO 12966-4:2015
Acidità	NGD C10-1976
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX – Reg. UE 1833/2015 allegato III
Composti polari	Circ. Min. San. n° 1 11/01/1991
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III – Reg. UE 1784/2016

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Als Italia S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A07405

DECRETO 9 novembre 2018.

Modifica al decreto 25 luglio 2017, con il quale il laboratorio Leochimica S.r.l., in Zoppola, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 25 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2017 con il quale il laboratorio «Leochimica S.r.l.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 31 ottobre 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: «ALS Italia S.r.l.»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio «Leochimica S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio «Leochimica S.r.l.» è modificata in: «ALS Italia S.r.l.».

Art. 2.

Il laboratorio «ALS Italia S.r.l.» è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A-R2012
pH	OIV MA-AS313-15-R2011
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A-R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «ALS Italia S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A07406

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,

sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2014 con il quale il «Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 novembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto (0,1-0,8 unità di ABS)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX - Reg. UE 2015/1833 allegato III
Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo (0,05-4,00% acido oleco)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II - Reg. UE 2016/1227 allegato I
Determinazione dell'indice di perossidi (0,2-40,0 meq/Kg O2)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III - Reg. UE 2016/1784
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X - Reg. UE 2015/1833 allegato IV

18A07407

DECRETO 9 novembre 2018.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Cappero delle Isole Eolie, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'«Associazione Cappero delle Isole Eolie», con sede in Lipari (Messina), via Filippo Mancuso, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Cappero delle Isole Eolie», ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 18701 del 15 marzo 2018 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'«Associazione Cappero delle Isole Eolie», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Cappero delle Isole Eolie», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'«Associazione Cappero delle Isole Eolie», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della «Cappero delle Isole Eolie», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione «Cappero delle Isole Eolie».

Art. 2.

La denominazione «Cappero delle Isole Eolie» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Cappero delle Isole Eolie», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A07408

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2018.

Ulteriore proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi

e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalità indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro 148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate, con precedenti decreti ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi è stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, accantonando una quota del predetto importo, pari ad euro 44.000.000,00, in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del medesimo decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che prevede che euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, sono destinati agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, dei quali euro 35.000.000,00 destinabili alle aree di crisi industriale non complessa;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016, prevedendo l'apertura della procedura al 4 aprile 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, recante la destinazione di ulteriori risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, e che, in particolare, incrementa nella misura di euro 20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00 accantonata, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra le regioni interessate;

Considerato che, ai sensi del più volte citato art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, l'utilizzo delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma è soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello di cui al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pertanto entro il 4 aprile 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2018, con il quale il predetto termine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2017 è stato prorogato al 28 settembre 2018;

Tenuto conto della necessità di alcune regioni di disporre di più tempo per completare le procedure di approvazione degli schemi di accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al cofinanziamento degli stessi accordi;

Considerato che si prevede che la sottoscrizione dei restanti accordi di programma con le regioni interessate possa avvenire entro i prossimi mesi del 2019;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 28 settembre 2018 al 31 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, già prorogato dal decreto ministeriale 4 aprile 2018, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07366

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Considerato che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

Considerato che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Ravvisata la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la Regione Siciliana, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società *in house* e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilità anche in gestione ad enti territoriali e locali, nonché per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonché modalità, tempi e stime di costo della relativa attuazione.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all'art. 15.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo articolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalità attuative sono fissati con apposite delibere di giunta.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-undicies, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;

disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati.

3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

8. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.

9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del 30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.

10. In applicazione dell'art. 47 del reg. CE 1305/2013, ove gli agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del Programma sviluppo rurale, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.

Art. 5.

Contributi autonoma sistemazione

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00

mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 2.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Art. 6.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 7.

Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull'uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi

2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di trentasei unità, per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 27 ottobre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonché secondo le direttive dei Prefetti interessati.

2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all'interno del piano del Commissario delegato - presidente della Regione Veneto, di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 9.

Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonché per garantire la tempestiva esecuzione delle attività emergenziali

1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non di-

rigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennità di cui all'art. 70-*bis* del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennità, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno.

2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di undici unità di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale.

3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennità di cui all'art. 70-*bis* del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa.

4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto un incremento dell'indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento.

5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le previsioni di cui all'art. 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l'intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso.

7. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese, elevate a settanta ore per i sindaci.

Art. 10.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.

2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali.

Art. 11.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata

anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2. Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

Art. 12.

Rimozione degli alberi abbattuti

1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.

2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli ambiti territoriali di intervento, ove è necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell'affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine provvedono all'individuazione di soggetti attuatori che abbiano specifica conoscenza del territorio quali i sindaci dei comuni colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove presenti. Nelle zone ove non è necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il termine di cui al primo periodo è di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l'esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-*bis* dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente.

3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone speciali di conservazione, Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.

4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima dell'adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale termine è prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato, per cause di forza maggiore e per impossibilità dovuta al cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire l'esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresì prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.

6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.

7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale e realizzazione di tratti di viabilità forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell'intervento, di avvisi alla Casa comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti.

8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti individuati secondo le modalità di cui al comma 1 sono autorizzati, sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti procedure:

a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate da presenza di infrastrutture

anche distrutte o danneggiate, alvei di fiumi, laghi o corsi d'acqua possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;

b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d'albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.

9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.

10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori, possono applicare le deroghe di cui all'art. 4 alle seguenti attività:

a) operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell'arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;

b) ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;

c) allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell'arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;

d) realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);

e) realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di stoccaggio — anche di lungo periodo — del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal Commissario delegato o dai Soggetti attuatori che daranno comunicazione ai comuni interessati. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. È altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;

f) lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisionali utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti.

11. La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell'assunzione dell'obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati provvedono in via sostituiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.

12. Limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 o quelle provinciali.

Art. 13.

Spese funerarie

1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna vittima.

2. Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime, con le procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.

Art. 14.

Procedure di approvazione dei progetti

1. I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza

di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 15.

Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all'art. 2.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia.

3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.

4. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

Art. 16.

Norme di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A07429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen»

Estratto determina AAM/PPA n. 874 del 2 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/415.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lincoln Medical Limited, con sede legale in Unit B Stanley Court, Glenmore Business Park, Telford Road, Salisbury, SP2 7GH (UK).

Medicinale CHENPEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 040864011 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864023 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864035 - «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864047 - «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml,

alla società Bioprojet Pharma, con sede legale in 9 Rue Rameau, Parigi, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07370

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol»

Estratto determina AAM/PPA n. 956/2018 del 22 ottobre 2018

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo ketoprofene sale di lisina di un produttore già autorizzato (versione novembre 2016).

La suddetta variazione è relativa alla specialità medicinale ROFIXDOL, nelle seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 038726016 - «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine bipartite.

Codice pratica: VN2/2017/322.

Titolare A.I.C.: Pool Pharma S.r.l. (codice SIS 3848).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determinazione DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07371

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urofos»

Estratto determina AAM/PPA n. 969 del 26 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1926.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Medicinale UROFOS.

Confezione:

A.I.C. n. 038556015 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 038556027 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine,

alla società: S&R Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 03432890543), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi n. 2 - 06083 Bastia Umbra (Perugia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcifolin»

Estratto determina AAM/PPA n. 970 del 26 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1981.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.BIR.N - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., codice fiscale n. 00583540588, con sede legale e domicilio fiscale in via V. Grassi, 9/11/13/15 - 00155 Roma (RM).

Medicinale: CALCIFOLIN.

Confezione: A.I.C. n. 027328018 - 10 capsule 15 mg

alla società Lanova Farmaceutici S.r.l., codice fiscale n. 03778700710, con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro, 212 - 00141 Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07388

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viartril-S»

Estratto determina AAM/PPA n. 971 del 26 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1536.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Meda Pharma S.p.a., codice fiscale n. 00846530152, con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20 - 20124 Milano (MI).

Medicinale VIARTRIL- S.

Confezione: A.I.C. n. 028034015 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine

alla società Rottapharm S.p.a., codice fiscale n. 04472830159, con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07389

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Pharmentis»

Estratto determina AAM/PPA n. 972 del 26 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1673.

Cambio nome: N1B/2018/1346.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmapro S.r.l., codice fiscale n. 07829190961, con sede legale e domicilio fiscale in via Beato Sebastiano Valfre 4 - 10121 Torino (TO).

Medicinale: AMBROXOLO PHARMENTIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 029152028 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 029152030 - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml

alla società Zeta Farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00330790247, con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38 - 36100 Vicenza (VI).

Con variazione della denominazione del medicinale in GOLASEPT TOSSE GRASSA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07390

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foznol»

Estratto determina AAM/PPA n. 973 del 26 ottobre 2018

Codice pratica: MC1/2018/354BIS.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato.

È autorizzata, alla società Pharmaceuticals Ireland Limited, con sede in Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street, Lower, Dublin 2, Irlanda, la proroga della commercializzazione per ulteriori sei mesi, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate riportanti il precedente titolare Shire Pharmaceutical Contracts Limited, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della determina, di cui al presente estratto, della seguente confezione e lotto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
FOZNOL «1000 mg polvere orale» 90 bustine in pet/al/pe	037097235	1808026A

La confezione sopracitata potrà essere dispensata al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07391

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 974 del 26 ottobre 2018

Codice pratica: VC2/2017/346.

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b).

Introduzione di un ulteriore produttore del principio attivo Abacavir avente il sostegno di un ASMF (master file del principio attivo) relativamente al medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA EG, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 044719019 - «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 044719021 - «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3 × 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 044719033 - «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia, 6, cap 20136, codice fiscale n. 12432150154.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07392

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fidaket»

Estratto determina AAM/PPA n. 975 del 26 ottobre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/445 .

Cambio nome: C1B/2018/1931.

Numero procedura: IT/H/0415/001/IB/024/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.A., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme, Padova, con codice fiscale 00204260285.

Medicinale: FIDAKET.

Confezioni:

A.I.C. n. 037087018 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 60 ml;

A.I.C. n. 037087020 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 80 ml;

A.I.C. n. 037087032 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 120 ml,

alla società:

Lanova Farmaceutici S.r.l., con sede in via Conca d'Oro, 212, Roma, con codice fiscale 03778700710.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Spendor».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07393

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propess»

Estratto determina AAM/PPA n. 976 del 26 ottobre 2018

Codice pratica: VC2/2016/156 - C1B/2017/1866.

Numero di procedura: SE/H/0129/001/II/049 - SE/H/0129/001/IB/052.

Autorizzazione delle variazioni : C.I.4) - C.I.z).

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al Company Core Data Sheet (CCDS);

aggiornamento delle informazioni di sicurezza dei paragrafi 2, 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 5.1, 5.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Modifiche editoriali minori.

aggiornamento degli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e foglio illustrativo) all'ultima versione del QRD template (ver 4.0).

relativamente al medicinale PROPESS, nella forma e confezione:

033372018 - 5 dispositivi vaginali 10 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Senigallia, 18/2, CAP 20161, codice fiscale 07676940153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07394

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-270) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.